



Sito impiantistico
Galliera (BO)

Valutazione di Impatto Ambientale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.


STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Ottimizzazione di utilizzo del sito impiantistico esistente
attraverso il ridimensionamento dell'area dedicata al
servizio di deposito finale dei rifiuti

ELABORATO 2

Inquadramento programmatico

Approvato	K. Gamberini		
Controllato	L. Savigni F. Zanni		
Redatto	ZGA		
Rev.	00	Data	30/04/2025
Cod. Doc.	DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Pagine	1 di 112



SOCIETÀ DI INGEGNERIA
ZOPPELLARI GOLLINI & ASSOCIATI

SOMMARIO

A	PREMESSA	4
B	SCOPO DEL PROGETTO	6
C	INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLE OPERE IN PROGETTO	8
D	PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	12
D.1	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE.....	12
D.1.1	<i>Piano Territoriale Regionale (PTR).....</i>	12
D.1.2	<i>Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)</i>	15
D.1.3	<i>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)</i>	20
D.1.4	<i>Piano Territoriale Metropolitano (PTM).....</i>	23
D.2	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE	46
D.2.1	<i>Piano Strutturale Comunale (PSC).....</i>	48
D.2.2	<i>Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)</i>	58
D.2.3	<i>Piano Operativo Comunale (POC)</i>	63
E	PREVISIONI E VINCOLI NEI PIANI SETTORIALI	64
E.1	PIANI IN MATERIA DI RIFIUTI	64
E.1.1	<i>Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare (PRRB).....</i>	64
E.2	PIANI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	74
E.2.1	<i>Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).....</i>	74
E.2.2	<i>Piano stralcio assetto idrogeologico (PSAI) – Fiume Reno.....</i>	80
E.3	PIANI DI RISANAMENTO E TUTELA DELLE ACQUE	87
E.3.1	<i>Piano di Gestione delle Acque (PdGA).....</i>	87
E.3.2	<i>Piani di risanamento e tutela delle acque (PTA)</i>	90
E.4	PIANI IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.....	94
E.4.1	<i>Piano aria integrato regionale (PAIR 2030)</i>	94
E.5	PIANI IN MATERIA DI TRASPORTI	99
E.5.1	<i>Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2025)</i>	99
E.5.2	<i>Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).....</i>	103

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	2 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

F	VINCOLISTICA	106
F.1	VINCOLI NATURALISTICI.....	106
	<i>F.1.1 Rete Natura 2000.....</i>	<i>106</i>
	<i>F.1.2 Aree protette: parchi e riserve</i>	<i>109</i>
F.2	VINCOLI PAESAGGISTICI E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI	111
F.3	VINCOLO IDROGEOLOGICO	112

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	3 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

A PREMESSA

Nel presente quadro programmatico, parte integrante dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), si effettua la verifica di coerenza del progetto proposto rispetto alla pianificazione urbanistica, territoriale, ai vincoli ed alle norme di settore.

In considerazione delle specifiche caratteristiche del progetto in esame si rende necessaria l'analisi degli strumenti urbanistici e pianificatori di seguito elencati:

- Strumenti di **pianificazione territoriale a livello regionale**:
 - Piano Territoriale Regionale (PTR);
 - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- Strumenti di **pianificazione territoriale a livello provinciale**:
 - Piano Territoriale Metropolitano (PTM) e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) per le parti richiamate dal PTM;
- Strumenti di **pianificazione territoriale a livello comunale**:
 - Piano Strutturale Comunale (PSC);
 - Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
 - Piano Operativo Comunale (POC);
- Piani di **risanamento e tutela delle acque**:
 - Piano di Gestione delle Acque (PdGA);
 - Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Piani in materia di **assetto idrogeologico**:
 - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
 - Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI);
- Piani in materia di **qualità dell'aria**:
 - Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- Piani di **Gestione Rifiuti**:

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	4 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare (PRRB);
- Strumenti dei **trasporti**:
 - Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2025);
 - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS);
- Vincolistica.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	5 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

B SCOPO DEL PROGETTO

L'attività di conferimento dei rifiuti presso lo stralcio esistente della discarica per rifiuti non pericolosi di Galliera è terminata in data 27/11/2013, con un totale di 1.461.399 t di rifiuti conferiti. Successivamente, al termine dei lavori di copertura, con DET-AMB-2017-5819 del 30/10/2017 è stata approvata la chiusura della discarica ai sensi dell'art 12 del D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. e contestualmente è stato dichiarato l'avvio della gestione post-operativa.

Nello stato attuale il sito di discarica si trova dunque in fase di gestione post-operativa con annessa produzione di energia elettrica mediante recupero del biogas.

Con riferimento ai rifiuti speciali, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di Bonifica delle Aree Inquinata (PRRB) della Regione Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione Regionale n. 87 del 12/07/2022, evidenzia a livello regionale la non completa autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti speciali e sottolinea la necessità di mettere in campo azioni finalizzate al soddisfacimento del fabbisogno, nel rispetto dei principi di autosufficienza e di prossimità.

La D.G.R. n. 813 del 14/05/2024, contenente l'aggiornamento della stima del fabbisogno complessivo di smaltimento di rifiuti speciali nelle discariche regionali, individua nel 2027 (ultima annualità oggetto di pianificazione) un fabbisogno di smaltimento in discarica per i rifiuti speciali pari a 590.643 tonnellate ed evidenzia che qualora la data di entrata in esercizio dell'impianto oggetto di valutazione dovesse essere successiva all'arco temporale di validità del Piano, si dovrà considerare il fabbisogno di trattamento ulteriore stimato per l'ultima annualità oggetto di pianificazione.

Il progetto in esame si pone quindi in linea con quanto previsto dal PRGR proponendosi di far fronte a parte del fabbisogno regionale, che risulta non completamente soddisfatto tramite gli impianti esistenti, permettendo di fornire un servizio di smaltimento negli anni a venire senza la necessità di realizzare impianti di discarica ex novo.

In particolare, scopo del presente intervento è quello di integrare il sistema delle infrastrutture esistenti in Emilia-Romagna per il trattamento dei rifiuti con un asset rivolto a dare risposta al fabbisogno di trattamento finale dei rifiuti speciali di matrice inerte e/o inertizzata, che, per caratteristiche qualitative, non trovano destinazione nelle diverse filiere del recupero di materia e di energia.

Anche alla luce del completamento dei volumi di altri impianti di deposito finale presenti sul territorio regionale (es. discarica ASA di Castel Maggiore), si configura, ad oggi, un fabbisogno di

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	6 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

trattamento di rifiuti speciali solidi o fangosi di matrice inerte, generati nelle Piattaforme di inertizzazione e/o da operazioni di bonifica siti contaminati e/o da attività produttive, non soddisfatto.

L'intervento, ubicato in Via San Francesco n. 1, nel Comune di Galliera (BO), consiste nella realizzazione di un settore di deposito finale per rifiuti non pericolosi e pericolosi stabili non reattivi (c.d. 2^a Stralcio) nell'ambito del "Progetto di ottimizzazione di utilizzo del sito impiantistico esistente, attraverso il ridimensionamento dell'area dedicata al servizio di deposito finale dei rifiuti".

In sintesi, il progetto, nel suo complesso, prevede:

1. La realizzazione di un **settore di circa 700.000 m³ per il deposito finale di rifiuti** non pericolosi e pericolosi stabili non reattivi (sottocategoria ex art. 7 sexies comma 1.a) del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.) nell'ambito del sito impiantistico di proprietà di Herambiente Spa;
2. La realizzazione di **un'area di valorizzazione paesaggistica ed ambientale**, in adiacenza e continuità con il sito impiantistico, avente la finalità di costituire un mosaico paesaggistico ed un habitat ecologicamente rilevante. Infatti, la presenza di habitat diversificati (aree verdi, piantumazioni arboree ed arbustive ed aree umide) svolgono un ruolo essenziale nel supporto alla biodiversità e, conseguentemente, all'attività agricola che caratterizza il territorio.

La tipologia dei rifiuti che si prevede di conferire deriva, principalmente, dalle Piattaforme di trattamento ed inertizzazione di rifiuti solidi e fangosi, anche pericolosi, che presentano caratteristiche di stabilità tali da renderli conformi al conferimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi. Saranno caratterizzati da basso contenuto organico o biodegradabile e, conseguentemente, non producendo biogas, non sono previste le relative infrastrutture di captazione e recupero.

Si evidenzia che alcune tipologie di rifiuti che si prevede di conferire nell'impianto in oggetto derivano dal trattamento di rifiuti che residuano dalla gestione dei rifiuti urbani (es. scorie e ceneri da termovalorizzazione) permettendo, così, la chiusura del ciclo in ambito regionale e nel pieno rispetto del principio di prossimità. Ciò con notevoli benefici in termini di impatti ambientali complessivi in quanto gran parte di tali flussi sono ad oggi destinati ad impianti extraregionali e/o esteri.

Gli interventi in progetto intendono realizzare un invaso di discarica conforme al D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. per una volumetria aggiuntiva di circa 747.000 m³, di cui si stima che 742.000 m³ saranno dedicati allo smaltimento dei rifiuti, mentre i restanti 5.000 m³ saranno utilizzati per materiali tecnici.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	7 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLE OPERE IN PROGETTO

Il progetto proposto da Herambiente S.p.A. prevede l'ottimizzazione dell'utilizzo del sito impiantistico situato in Via San Francesco, 1 nel Comune di Galliera (BO), dove è presente una discarica per rifiuti non pericolosi in fase di gestione post-operativa.

La discarica esistente si trova a circa 7 km in direzione Est all'abitato di Galliera e a circa 28 km in direzione Nord dalla città di Bologna in linea d'aria. Di seguito si riportano due immagini di inquadramento territoriale.




Figura 1 – Localizzazione del sito impiantistico sul territorio provinciale

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	8 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 2 - Localizzazione del sito impiantistico sul territorio comunale

Come rappresentato in Figura 3, nello stato di fatto il sito impiantistico è costituito da una discarica per rifiuti non pericolosi in fase di gestione post operativa e da aree circostanti la stessa, tra cui una porzione di terreno oggetto di interventi di piantumazione in coerenza con quanto prescritto dal Piano di Ripristino Ambientale approvato della discarica di Galliera.

Gli interventi previsti dal Piano di Ripristino Ambientale nelle zone A1, A2, A3, B1 e B2 sono stati completati, mentre risulta ancora da completare il ripristino sul corpo di discarica (intervento zona C), attualmente completamente inerbita, previsto alla dismissione dell'impianto fotovoltaico ubicato sulla sommità.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	9 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	



Figura 3 - Configurazione del sito impiantistico nello stato di fatto

Il progetto in esame consiste nell'ampliamento della discarica esistente attraverso la realizzazione di un secondo stralcio adibito a rifiuti speciali non pericolosi e per rifiuti pericolosi stabili non reattivi.

L'area individuata per tale ampliamento è adiacente allo stralcio esistente e si colloca ad Ovest rispetto ad esso (in arancione in Figura 4), sempre all'interno dell'area impiantistica di proprietà di Herambiente S.p.A. (in verde in Figura 4).

L'area che ospiterà l'ampliamento della discarica esistente corrisponde a una zona boscata che si estende per circa 25 ettari, di cui parte verrà appunto adibita alla realizzazione del lotto in progetto.

Il progetto prevede di compensare la rimozione delle specie arboree e arbustive presenti, per effetto delle mitigazioni già realizzate da HERAmbiente spa nell'area interessata dall'ampliamento con interventi di valorizzazione paesaggistica ed ambientale da realizzarsi nell'adiacente area, posta immediatamente ad Ovest rispetto al secondo stralcio in progetto e nella disponibilità di Herambiente spa.

Di seguito è riportata un'ortofoto con l'identificazione delle aree oggetto di analisi.

La succitata area per opere di valorizzazione ambientale e paesaggistica sarà interessata da interventi di messa a verde e interventi di rinaturalizzazione (si veda la planimetria DS 03 BO VA 01 D1 PLDA 41.00 – vol.1) in area agricola, e dunque conformi sotto il profilo della destinazione urbanistica, per tale motivo essa non sarà oggetto di ulteriori approfondimenti all'interno del presente elaborato.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	10 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	



Figura 4 - Ortofoto con identificazione delle aree oggetto di analisi

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	11 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

D PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICIAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

D.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

D.1.1 *Piano Territoriale Regionale (PTR)*

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"><i>PTR approvato con DCR n. 276 del 03/02/2010</i>
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">-
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">-

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, accrescere la qualità e l'efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali, in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio.

Tale strumento di programmazione trova le sue motivazioni in quattro ambiti fondamentali:

- 1) la variabile territoriale si rapporta alle politiche di sviluppo in modo più articolato e complesso che nel passato. Se si riconosce l'esigenza di cogliere e fare leva sulle diverse potenzialità e risorse, il rapporto tra politiche di sviluppo e territorio richiede di scomporre le politiche di settore per renderle più appropriate alle esigenze di sviluppo delle diverse aree;
- 2) il rapporto ambiente/sviluppo diventa fondamentale per proporre una nuova qualità dello sviluppo stesso. Si presentano tre prospettive che influiscono sulle attività di governo:
 - la tutela di risorse ambientali;
 - la valorizzazione di beni ambientali;
 - il riorientamento della produzione scientifica e tecnologica per definire modelli di produzione e consumo;
- 3) il superamento dei localismi e l'accrescimento dell'unificazione regionale appaiono centrali per mantenere e qualificare il grado di sviluppo raggiunto;
- 4) il rafforzamento necessario del sistema delle istituzioni per operare su sistemi maggiormente aperti sia territorialmente che come rapporti di forze economico-sociali.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	12 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Nel PTR, dopo un quadro conoscitivo sullo stato delle varie componenti individuate come critiche e/o rappresentative, sono riportati gli obiettivi e le strategie per il perseguimento degli stessi.

Come principio generale il PTR si propone di promuovere, nell'ottica di un contesto europeo e nazionale, lo sviluppo sostenibile come elemento integrato dei seguenti aspetti:

- sostenibilità ambientale: mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali, preservare l'integrità dell'ecosistema e la diversità biologica;
- sostenibilità economica: generare, in modo duraturo, reddito e lavoro attraverso la promozione e il sostegno di un sistema economico regionale capace di garantire sviluppo, uso razionale ed efficiente delle risorse, riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili;
- sostenibilità sociale: garantire condizioni di benessere umano e accesso alle opportunità distribuite in modo equo, in particolare tra le comunità attuali e quelle future;
- sostenibilità istituzionale: coniugare il processo di decentramento dei poteri con lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione interistituzionale.

Gli obiettivi che il PTR si pone, in relazione ai suddetti aspetti sono:

- Qualità territoriale;
- Efficienza territoriale;
- Identità territoriale.

Quattro le principali dimensioni di integrazione del principio di sostenibilità che schematicamente vengono ricondotte ad obiettivo programmatico:

- l'efficienza della produzione e del consumo, intesa come internalizzazione e riduzione dei costi ambientali e valorizzazione nel medio termine di opportunità e vantaggi economici correlati (integrazione della dimensione economica e ambientale) all'accesso di tutti alle risorse e alla qualità ambientale, intesa anche con riferimento ai paesi più poveri del mondo e alle generazioni future (integrazione della dimensione sociale e ambientale);
- la qualità della vita degli individui e delle comunità, intesa come intreccio tra qualità ambientale e degli spazi costruiti, condizioni economiche e di benessere e coesione sociale (integrazione della dimensione sociale, economica e ambientale);
- la competitività locale, intesa come capacità innovativa che investe nel capitale naturale e sociale e valorizza e potenzia le risorse locali (integrazione della dimensione istituzionale, economica e ambientale);
- la governance locale, ovvero la consapevolezza sui temi della sostenibilità da parte dei governi e delle comunità locali, la capacità di dialogo, di assunzione di responsabilità, di

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	13 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

gestione, di investimento e valorizzazione di risorse pubbliche e private, e del suo consolidamento nel tempo (integrazione della dimensione istituzionale, sociale e ambientale).

Altro tema strettamente riconducibile, in senso ampio, all'integrazione è la collaborazione con l'industria e i consumatori al fine di rendere più ecologici i modelli di produzione e consumo.

Al proposito si propone di far ricorso a un ampio ventaglio di strumenti, che spaziano:

- da una politica per la produzione e consumo sostenibili;
- alla responsabilità ambientale;
- dalle misure fiscali;
- ad una miglior informazione dei cittadini.

Gli obiettivi del PTR sono articolati secondo le quattro forme di capitale territoriale e sono:

- obiettivi per il capitale cognitivo: sistema educativo, formativo e della ricerca di alta qualità; alta capacità d'innovazione del sistema regionale; attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori;
- obiettivi per il capitale sociale: benessere della popolazione e alta qualità della vita; equità sociale e diminuzione della povertà; integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (civiness);
- obiettivi per il capitale eco sistemico - paesaggistico: integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica; sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; ricchezza dei paesaggi e della biodiversità;
- obiettivi per il capitale insediativo - infrastrutturale: ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani; alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia; senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica.

La seguente tabella sintetizza gli obiettivi specifici in relazione alle suddette accezioni.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	14 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

OBIETTIVI DEL PTR (in termini di risultati/output attesi)			
	Qualità territoriale	Efficienza territoriale	Identità territoriale
CAPITALE ECOSISTEMICO PAESAGGISTICO	Integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica	Sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali	Ricchezza dei paesaggi e della biodiversità
CAPITALE SOCIALE	Benessere della popolazione e alta qualità della vita	Equità sociale e diminuzione della povertà	Integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (civicness)
CAPITALE COGNITIVO	Sistema educativo, formativo e della ricerca di qualità	Alta capacità d'innovazione del sistema regionale	Attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori
CAPITALE INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE	Ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani	Alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia	Senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica

Tabella 1 – Sintesi degli obiettivi del PTR in relazione alle forme di capitale territoriale

Il PTR, come desumibile da quanto sinteticamente descritto in precedenza, è uno strumento di programmazione e pianificazione che non fornisce prescrizioni di dettaglio sulle singole aree; pertanto, non si rilevano elementi di rilievo ai fini del presente studio.

Non si ravvisano elementi di contrasto con gli obiettivi del PTR, ed anzi si evidenzia la coerenza del progetto con gli obiettivi proposti dal Piano.

In particolare, in relazione agli obiettivi per il capitale insediativo – infrastrutturale, il progetto, nel rispetto di un ordinato sviluppo del territorio, contribuisce a garantire la salubrità e vivibilità dei sistemi urbani grazie all'incremento dell'offerta di smaltimento di particolari flussi di rifiuti speciali non pericolosi e per rifiuti pericolosi stabili non reattivi.

D.1.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> PTPR approvato con DCR n. 1388 del 28/01/1993 Intesa istituzionale per l'adeguamento del PTPR e del Disciplinare attuativo del 4/12/2015
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> (vd. par. D.1.4)
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> (vd. par. D.1.4)

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	15 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), parte tematica del PTR, si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

Il PTPR influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

La Regione Emilia-Romagna si è dotata del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) con Delibera di approvazione del Consiglio Regionale n. 1388 del 28/01/1993.

Con D.G.R. n. 1284 del 23 luglio 2014 è stato approvato l'adeguamento del PTPR, e in data 20/10/2014, la Regione Emilia-Romagna e la direzione regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo hanno siglato un'Intesa istituzionale a tale fine.

Successivamente, sia in Regione, a seguito delle elezioni amministrative, sia nel MiBACT, a seguito del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, si è verificato un processo di riorganizzazione che ha portato alla sottoscrizione ufficiale, il 4 dicembre 2015, di una intesa interistituzionale per l'adeguamento del PTPR e del relativo Disciplinare attuativo precedentemente siglata in data 20/10/2014.

È stato riscontrato che, pur essendo stato approvato oltre 20 anni fa, il PTPR ha nei suoi contenuti alcuni temi moderni ed ancora del tutto attuali, tanto da essere affrontati anche nella Convenzione Europea del Paesaggio aperta alla firma a partire dal 20/10/2000. Per questo motivo, la Regione ha ritenuto non necessario provvedere alla stesura di un Piano Paesaggistico completamente nuovo ed ha invece optato per procedere con il semplice aggiornamento di alcuni dei contenuti del Piano attualmente in vigore.

Nel quadro della programmazione regionale e della pianificazione territoriale e urbanistica, il Piano Territoriale Paesistico persegue i seguenti obiettivi:

- conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
- garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
- assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
- individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	16 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Il PTPR provvede, con riferimento all'intero territorio regionale, a dettare disposizioni volte alla tutela:

- dell'identità culturale del territorio regionale, cioè delle caratteristiche essenziali dei sistemi, delle zone e degli elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;
- dell'integrità fisica del territorio regionale.

Attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori (costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-geografici, vegetazione, espressioni materiali della presenza umana ed altri) il PTPR individua 23 Unità di paesaggio su tutto il territorio regionale. Le Unità di paesaggio rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione. Esse permettono di individuare l'originalità del paesaggio emiliano-romagnolo, di precisarne gli elementi caratterizzanti e consentiranno in futuro di migliorare la gestione della pianificazione territoriale di settore.

L'area di interesse è compresa all'interno dell'Unità di Paesaggio n. 6 della "Bonifiche Bolognesi" (si veda figura seguente).




Figura 5 – PTPR - Ripartizione della Regione Emilia-Romagna in Unità di Paesaggio

Nella tabella seguente si riportano le caratteristiche dell'Unità di paesaggio in oggetto.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	17 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Comuni interessati	Integralmente:	Baricella, Malalbergo, Molinella		
	Parzialmente:	Argenta, Bentivoglio, Budrio, Conselice, Galiera, Imola, Medicina, Minerbio, S. Pietro in Canale		
Province interessate	Ferrara, Bologna			
Inquadramento territoriale	Superficie territoriale (KmQ)	481,97		
	Abitanti residenti (tot.)	34.122		
	Densità (ab/kmq)	70,79		
	Distribuzione della popolazione	Centri	22.512 (66%)	
		Nuclei	-	
		Sparsa	11.610 (34%)	
	Temperatura media/annua (C°)	12,8		
Precipitazione media/annua (mm)	704			
Uso del suolo (ha)	Sup. agricola	47.792 (99,16%)		
	Sup. boscata	275 (0,57%)		
	Sup. urbanizzata	104 (0,21%)		
	Aree marginali	-		
	Altri	25 (0,06%)		
Altimetria s.l.m. (per superfici in ha)	< 0	-		
	0 ÷ 40	48.197 (100%)		
	40 ÷ 600	-		
	600 ÷ 1200	-		
	> 1200	-		
Capacità d'uso (per superfici in ha)	Suoli con poche limitazioni	17.361		
	Suoli con talune limitazioni	5.776		
	Suoli con intense limitazioni	23.388		
	Suoli con limitazioni molto forti	-		
	Suoli con limitazioni ineliminabili	-		
	Suoli inadatti alla coltivazione	-		
	Suoli con limitazioni molto intense	-		
	Suoli inadatti a qualsiasi tipo di produzione	1.671		
Climometria (per superfici in ha)	Superfici occupate da fosse	8.643		
	Superfici con pendenze > 35%	-		
Geologia	Classe litologica prevalente	Suoli argillosi		
	Superficie in ha	47.925		

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	18 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Stato di fatto della strumentazione urbanistica	Comuni privi di strumento o con P.d.F.	-
	Comuni con P.R.G. approvato ante L.R. 47/78	1 (8%)
	Comuni con P.R.G. approvato post L.R. 47/78 e ante D.M. 21/9/84	6 (50%)
	Comuni con P.R.G. approvato post D.M. 21/9/84	5 (42%)
Vincoli esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Vincolo paesistico • Vincolo militare • Vincolo sismico • Zone umide • Oasi di protezione della fauna • Zone soggette a controllo degli emungimenti 	
Componenti del paesaggio ed elementi caratterizzati	Elementi fisici	<ul style="list-style-type: none"> • Piccole valli relitte di acque dolci, con notevole volume di acqua • Topografia sufficientemente uniforme con unico forte risalto degli argini dei fiumi
	Elementi biologici	<ul style="list-style-type: none"> • Fauna della pianura prevalentemente nei coltivi alternati a scarsi incolti • E' presente lungo l'area golenale del fiume Reno e all'interno dell'Oasi di Campotto e Valle Santa la fauna degli ambienti umidi, palustri e fluviali • Relitti di boschi planiziari
	Elementi antropici	-
Invarianti del paesaggio	<ul style="list-style-type: none"> • Argini • Valli relitte di acque dolci 	
Beni culturali di particolare interesse	Beni culturali di interesse biologico - geologico	Oasi di Campotto e Valle Santa, valle Bentivoqlia, Valle Vallazza, Valle La Fracassata, Valle La Comune
	Beni culturali di interesse socio - testimoniale	Impianti di sollevamento delle acque, centro storico di Molinella, Budrio, Medicina, Rocca Bentivolesca di Ponte Poledrano
Programmazione	Programma e progetti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • R.E.R.: Progetto del Parco Delta del PO (Oasi di Campotto) • R.E.R.: Piano di controllo degli emungimenti

Figura 6 – PTPR – Scheda dell'unità di paesaggio n. 6 “Bonifiche Bolognesi”

Per quanto riguarda disposizioni più specifiche, per effetto dell'art. 24 della L.R. 20/2000, “*i PTCP che hanno dato o diano piena attuazione alle prescrizioni del PTPR [...] costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa*”.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	19 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

L'entrata in vigore del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) di Bologna ha comportato l'abrogazione del PTCP, tuttavia, si segnala che conservano piena validità ed efficacia i contenuti normativi e cartografici del PTCP che recepiscono i contenuti del PTPR (Piano territoriale paesistico regionale), che costituiscono pianificazione regionale; per tale motivo i contenuti del PTCP che restano vigenti sono allegati al PTM (allegato B nello specifico).

Si rimanda pertanto al paragrafo seguente per l'analisi delle disposizioni del PTPR cui il PTCP ha dato attuazione e che mantengono validità anche a seguito dell'entrata in vigore del PTM.

D.1.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">• <i>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.19 del 30/03/2004.</i>• <i>Variante al PTCP sul sistema della mobilità provinciale (PMP), approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 31/03/2009.</i>• <i>Variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali (POIC), approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°30 del 07/04/2009.</i>• <i>Variante al PTCP per il recepimento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione, approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°15 del 04/04/2011;</i>• <i>Variante non sostanziale al PTCP per il recepimento dei Piani Stralcio per i Bacini dei Torrenti Samoggia e Senio e aggiornamenti-rettifiche di errori materiali, approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°27 del 25/06/2012.</i>• <i>Variante al PTCP per modifica puntuale della perimetrazione delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (tav 2B), approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°36 del 24/06/2013.</i>• <i>Variante al PTCP in materia di riduzione del rischio sismico (PTCP), approvata con Delibera del Consiglio Provinciale del n°57 del 28/10/2013.</i>• <i>Variante non sostanziale di aggiornamento al PTCP, approvata con Delibera del Consiglio metropolitano n. 14 del 12/4/2017.</i>
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">• <i>vd. par. D.1.4</i>
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">• <i>vd. par. D.1.4</i>

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bologna è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.19 del 30/03/2004; successivamente è stato interessato da diverse varianti (elencate nel prospetto iniziale).

L'entrata in vigore del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) di Bologna, analizzato nel capitolo successivo, ha comportato l'abrogazione del PTCP; tuttavia, conservano piena validità ed efficacia i contenuti normativi e cartografici del PTCP che recepiscono i contenuti del PTPR (Piano territoriale

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	20 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

paesistico regionale) e del PTA (Piano di tutela delle acque), che costituiscono pianificazione regionale.

Si riporta di seguito l'art. 4, comma 4 del PTM che individua puntualmente i contenuti del PTCP che restano vigenti e che costituiscono allegati A e B al PTM [NdR: grassetto a cura del redattore].

ART. 4 - CONTENUTI DEL PTM

4. (P) Dalla data di entrata in vigore del PTM sono abrogati:

a) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito, denominato "PTCP") approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 e successive modificazioni e integrazioni, **fermo tuttavia restando che conservano pienamente la relativa validità ed efficacia e, come tali, non sono abrogati i contenuti normativi e cartografici del medesimo PTCP che, anche ai sensi dell'art. 76, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, costituiscono pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione delle norme e/o comunque dei contenuti del vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale (di seguito, denominato "PTPR") e del vigente Piano di Tutela delle Acque (di seguito, denominato "PTA"), così come di seguito richiamati e che, a tal fine, si allegano al PTM sub Allegati A e B per formarne parte integrante e sostanziale ad ogni conseguente effetto conoscitivo, normativo e/o amministrativo:**

Art. 3.1 - Unità di paesaggio di rango provinciale: definizione, finalità, obiettivi e strumenti attuativi

Art. 3.2 - Obiettivi e indirizzi per le singole Unità di paesaggio

Art. 4.2 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici

Art. 4.3 - Fasce di tutela fluviale (FTF)

Art. 4.7 - Conservazione e valorizzazione del demanio fluviale e progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perifluviali

Art. 6.2 – Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate

Art. 6.3 - Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate: aree in dissesto

Art. 6.4 - Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate: aree di possibile evoluzione e aree di influenza del dissesto

Art. 6.5 - Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate: aree da sottoporre a verifica

Art. 6.6 - Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate: norme per la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi

Art. 6.7 - Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate: norme per usi agroforestali

Art. 6.12 - Abitati da consolidare o da trasferire

Art. 7.1 - Sistema di crinale e sistema collinare

Art. 7.2 - Sistema delle aree forestali

Art. 7.3 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Art. 7.4 - Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	21 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Art. 7.5 - Zone di tutela naturalistica

Art. 7.6 - Crinali, calanchi e dossi

Art. 7.7 - Viabilità panoramica

Art. 7.8 - Divieto di installazioni pubblicitarie

Art. 8.2 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

Art. 8.3 - Centri storici

Art. 8.4 - Zone di interesse storico-testimoniale: il sistema storico degli usi civici e delle bonifiche

Art. 8.5 – Elementi di interesse storico-testimoniale: le strutture e infrastrutture insediative storiche

Art. 14.2 - Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive

Allegato A: Descrizione delle caratteristiche delle Unità di Paesaggio

Allegato C: Viabilità panoramica

Allegato D: Complessi Archeologici e aree di concentrazione archeologica

Allegato E: Elenco dei centri storici

Allegato G: Abitati da consolidare o trasferire Tavola 1 Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici – culturali

Tav. 2a Rischio da frana, assetto dei versanti e gestione delle acque meteoriche Norme e relativi allegati della variante al PTCP in recepimento del Piano Regionale di Tutela delle Acque

Tav. 2b Tutela delle acque superficiali e sotterranee in recepimento del Piano Regionale di Tutela delle Acque.

Gli elaborati e le norme così come sopra elencati sono allegati al PTM nella versione in vigore all'atto dell'approvazione del PTM stesso e, per l'effetto, comprendono espressamente, ad ogni conseguente e diretto effetto applicativo, anche tutte le varianti cartografiche e/o normative, di carattere generale e/o puntuale, approvate nel corso della vigenza del PTCP ai sensi degli artt. 22, 27 e 27-bis della legge regionale Emilia-Romagna n. 20/2000.

Per quanto indicato si è ritenuto opportuno analizzare i pertinenti contenuti del PTCP all'interno dell'analisi del PTM (riportata nel capitolo che segue), in particolare attraverso l'analisi dei contenuti degli allegati A e B.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	22 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

D.1.4 Piano Territoriale Metropolitano (PTM)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> Piano Territoriale Metropolitano di Bologna approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 16 del 12/05/2021
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> Ecosistema agricolo Ecosistema forestale, boschivo e arbustivo Rischio idraulico Aree agricole della Pianura delle Bonifiche Reti ecologiche - Boschi e arbusteti Sistema delle aree forestali
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> Art. 16 – Ecosistemi agricoli Art.18 – Ecosistema agricolo della pianura Art. 24 - Ecosistema forestale Art.28 – Riduzione del rischio sismico Art.30 - Rischio idraulico Art. 32 - Rifiuti Art. 47 - Reti ecologiche, della fruizione e del turismo Art. 7.2 NTA del PTCP (Allegato B al PTM): Sistema delle aree forestali Art. 8.4 NTA del PTCP (Allegato B al PTM): Zone di interesse storico-testimoniale Art. 4.8 delle NTA del PTCP (Allegato A al PTM): Controllo degli apporti d'acqua Gestione dell'acqua meteorica

Il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) costituisce l'atto di pianificazione territoriale generale della Città Metropolitana di Bologna attraverso cui, nel rispetto in particolare degli artt. 24, 25, 41 e 48 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, sono definite per l'intero territorio di competenza le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio, segnatamente ai fini del contenimento del consumo di suolo, sussunto espressamente quale bene comune, della valorizzazione dei servizi ecosistemici, della tutela della salute, della sostenibilità sociale, economica e ambientale degli interventi di trasformazione del territorio, dell'equità e razionalità allocativa degli insediamenti nonché della competitività e attrattività del sistema metropolitano, in conformità ai principi, agli obiettivi e alle finalità di cui all'art. 1, comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Il PTM è altresì elaborato, formato e redatto in armonia con la Carta di Bologna per l'Ambiente, con l'Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile e con il Piano Urbano della Mobilità

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	23 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Sostenibile (PUMS) di cui sussume espressamente tutti i corrispondenti obiettivi e contenuti ai fini della conseguente, compiuta e armonica territorializzazione delle scelte ivi compiute.

Il PTM di Bologna è stato approvato, ai sensi dell'art. 46, comma 6 della L.R. 24/2017, con Delibera del Consiglio della Città Metropolitana di Bologna n.16 del 12/05/2021.

Come già in precedenza ricordato l'entrata in vigore del PTM ha comportato, come indicato all'art. 4 c. 4 delle norme del PTM stesso, l'abrogazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Bologna approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30 marzo 2004 e successive modificazioni e integrazioni.

Tuttavia, conservano piena validità ed efficacia i contenuti normativi e cartografici del PTCP che recepiscono i contenuti del PTPR (Piano territoriale paesistico regionale) e del PTA (Piano di tutela delle acque), che costituiscono pianificazione regionale, e che a tal fine sono allegati al PTM come Allegati A e B per formarne parte integrante e sostanziale e che sono di seguito analizzati.

Le strategie del PTM sono incardinate attorno a cinque grandi sfide multi-obiettivo che declinano gli obiettivi generali in rapporto alle specificità dei territori:

1. Tutelare il suolo;
2. Garantire sicurezza;
3. Assicurare inclusione e vivibilità;
4. Attrarre investimenti sostenibili;
5. Appennino, via Emilia e pianura: un solo territorio.

Sono di seguito analizzati i contenuti del Piano per l'area di interesse, attraverso l'analisi in particolare della cartografia¹ e delle norme applicabili all'area di intervento.

Nella Tavola 1 "Carta della struttura", l'area interessata dal progetto ricade nel "territorio rurale". In particolare l'area in cui verrà realizzato l'ampliamento della discarica è classificata come "ecosistema forestale, boschivo e arbustivo".

L'intera area di intervento non ricade in aree naturali protette.

Si rimanda alla Tavola 2 "Carta degli ecosistemi" in cui sono approfonditi questi tematismi.

¹ Consultabile anche tramite WebGIS <https://cartografia.cittametropolitana.bo.it>

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	24 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 7 – PTM – Stralcio della Tavola 1 “Carta della struttura”

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	25 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	





Figura 8 – PTM – Stralcio della Tavola 2 “Carta degli ecosistemi”

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	26 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Dall'analisi della Tavola 2 "Carta degli ecosistemi", di cui è riportato uno stralcio nella Figura 8, emerge che l'area in cui verrà realizzato l'ampliamento della discarica è classificata come "ecosistema forestale" (disciplinato dagli art. 24 del PTM).

L'**articolo 24** delle NTA riguarda l'ecosistema forestale, costituito dalle formazioni forestali che, procedendo dal crinale appenninico alla pianura, si differenziano secondo la geomorfologia, l'altitudine, la clivometria, il clima e gli interventi antropici susseguitisi nel tempo. Le disposizioni dell'articolo 24 riguardano le nuove urbanizzazioni e gli interventi edilizi.

In merito alla nuove urbanizzazioni, il comma 6 prescrive che *“(P) Fermo restando quanto stabilito dalle previsioni dell’art. 7.2 delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell’art. 10 del PTPR e in conformità al regime delle competenze del PTM di cui all’art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in relazione alla disciplina delle nuove urbanizzazioni e del territorio rurale, non sono ammesse nuove urbanizzazioni di cui all’art. 50”*.

L'intervento in progetto non costituisce nuova urbanizzazione, pertanto non si applica il divieto di cui all'art. 24, comma 6.

In merito agli interventi edilizi il comma 9 prescrive che *“(P) Per gli interventi edilizi, le attività ammissibili, le infrastrutture e gli impianti di pubblica utilità nonché le attività per il tempo libero e le modalità di gestione del territorio negli ecosistemi forestali di cui al precedente comma 1, si rimanda espressamente alle disposizioni dell’art. 7.2 delle norme del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell’art. 10 del PTPR, del Regolamento forestale, degli strumenti relativi alle aree protette e ai Siti della Rete Natura 2000, come specificato nell’Allegato 1 delle presenti norme del PTM”*.

L'intervento in progetto costituisce un impianto di pubblica utilità ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pertanto si rimanda alle disposizioni dell'art. 7.2 del PTCP analizzato nel seguito.

Le disposizioni analizzate non sono applicabili poiché l'intervento in esame non costituisce una nuova urbanizzazione né tantomeno un intervento edilizio, bensì un'ottimizzazione di una discarica già esistente.

Di seguito si riporta lo stralcio della Tavola 3 *“Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti”*.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	27 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- scenario P3 derivato dal Reticolo Naturale Principale e Secondario (RP);
- scenario P2 derivato dal Reticolo Secondario di Pianura (RSP).

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	28 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 9 – PTM – Stralcio della Tavola 3 “Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti”

L'Art. 30 delle NTA, di cui si riporta un estratto di seguito, rimanda sostanzialmente al PGRA, che verrà analizzato nei capitoli seguenti (cfr. § E.2.1).

ART.30 RISCHIO IDRAULICO

1. (I) Nel rispetto del regime delle competenze relativo alla gestione del rischio idraulico, così come rispettivamente spettanti all'Autorità di Bacino, alla Regione Emilia-Romagna, ai Consorzi di bonifica e ai Comuni, il PTM promuove e disciplina per il territorio di pianura la programmazione di approfondimenti locali, in particolare alla scala comunale o di Unione, in relazione alla pericolosità idraulica e alla riduzione della vulnerabilità degli elementi interferenti, in armonia con gli obiettivi del PGRA, allo scopo di far emergere le porzioni di territorio caratterizzate da criticità più eterogenee – sia di maggior complessità, sia di minore significato- rispetto agli scenari di pericolosità così come territorialmente delimitati nel PGRA.

Gli approfondimenti di carattere idraulico richiesti dal PTM per la scala comunale non costituiscono modifica al PGRA, i cui contenuti di pericolosità e di rischio sono pienamente recepiti dal medesimo PTM, quale necessario riferimento per la pianificazione territoriale e urbanistica, oltre che per la progettazione degli interventi [...].

L'art. 30 delle norme di piano, in pieno recepimento degli approfondimenti richiesti dal PGRA, prescrive quanto segue:

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	29 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

5. (P) Ai fini della riduzione del pericolo di alluvioni, gli interventi edilizi diretti e/o convenzionati nell'ecosistema agricolo, in particolare nelle "conche morfologiche" (intese come aree topograficamente depresse e caratterizzate da scarse capacità di deflusso delle acque di possibile allagamento) e nelle zone a pericolosità "P3" e "P2", riferite agli ambiti del reticolo idrografico principale di pianura (RP) del PGRA, devono contenere specifiche indicazioni in merito al recupero e all'efficientamento del reticolo agricolo e in particolare alla conservazione, se esistenti, o alla realizzazione, se non presenti, di nuovi scoli di confine.

La prescrizione in questione non è applicabile all'intervento in esame poiché esso non costituisce un intervento edilizio, tuttavia si rileva come il progetto preveda interventi per la regimazione e la corretta gestione delle acque dei lotti oggetto di intervento.

Come gran parte della Provincia di Bologna, l'area in esame ricade nella perimetrazione di "ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura", ai sensi dell'art. 4.8 delle NTA del PTCP (Allegato A al PTM) di cui si riporta un estratto di seguito.

ART. 4.8 GESTIONE DELL'ACQUA METEORICA

1. 1.(P) Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, [...] i Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi interventi urbanistici (v.) e comunque per le aree non ancora urbanizzate, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere (v.) e le acque bianche contaminate ABC (v.), e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC (v.). Il sistema maggiore deve garantire la laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di almeno 500 m³ per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto. Tale esclusione non vale nel bacino del Navile e Savena Abbandonato, che è regolato dalle misure più restrittive previste dal Piano Stralcio per il sistema idraulico "Navile-Savena Abbandonato". Nell'ambito della redazione dei PSC e dei POC, i sistemi di laminazione delle ABNC (v.) devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione, anche indiretta, nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente (Regione o Consorzio di Bonifica), la quale stabilisce le caratteristiche funzionali di tali sistemi di raccolta e con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione [...]. I Comuni interessati da "Piani Consortili Intercomunali" e dal "Piano stralcio di bacino", previsti dalla "Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno" (Direttiva dell'Autorità di Bacino del 23 aprile 2008) e finalizzati alla sicurezza idraulica del territorio già urbanizzato, laddove possibile integrano tali piani con gli obiettivi e gli approfondimenti tecnici richiesti nei successivi punti 2 e 3 [...].

L'articolo 1.5 del PTCP definisce gli interventi urbanistici come "atti che determinano cambiamenti dell'assetto urbano, con conseguenti modifiche anche nello stato di diritto dei suoli; sono interventi urbanistici quelli di nuova urbanizzazione (o 'lottizzazione'), nonché quelli di ristrutturazione

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	30 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	


urbanistica o di sostituzione di cospicui insediamenti dimessi con nuovi insediamenti e con diverse funzioni, ossia gli interventi di trasformazione urbana (v.)”

La realizzazione del secondo stralcio di discarica, in ampliamento alla discarica esistente, non rientra nella categoria degli interventi urbanistici definiti dall'articolo 1.5 del PTCP in quanto è un intervento tecnico specifico che modifica l'uso del suolo esistente, ma non comporta la creazione di nuove aree residenziali o commerciali/industriali tipiche della nuova urbanizzazione. Sebbene da un punto di vista formale la prescrizione in questione paia essere non applicabile all'intervento in esame, da un punto di vista tecnico (ossia dal punto di vista dell'invarianza idraulica dei carichi sul sistema consortile) il progetto attua la laminazione delle portate di acque meteoriche di scarico per le aree di futura impermeabilizzazione.

Dalla Tavola 3 si rileva inoltre che l'area di intervento non ricade in aree a rischio di frana.

Dalla Tavola 4 “*Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali*”, di cui si riporta uno stralcio in Figura 9, risulta che l'intera area di intervento ricade in aree di riduzione del rischio sismico (disciplinate dell'art. 28 delle NTA) e in particolare in aree suscettibili di effetti locali, categoria “C - sedimenti prevalentemente fini di pianura”.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	31 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	



RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (Art. 28)

Aree suscettibili di effetti locali

- S** - Substrato rigido affiorante/subaffiorante
Substrato lapideo o ben cementato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture H<3m).
Inclinazione del pendio $\leq 15^\circ$
- SP** - Substrato rigido affiorante/subaffiorante 15° - $\leq 50^\circ$
Substrato lapideo o ben cementato, affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture H<3m).
Inclinazione del pendio 15° - $\leq 50^\circ$
- N** - Substrato non rigido affiorante/subaffiorante
Substrato prevalentemente pelitico o poco consolidato o alterato o fratturato, affiorante o sub-affiorante
(spessore delle coperture H<3m). Inclinazione del pendio $\leq 15^\circ$
- NP** - Substrato non rigido affiorante/subaffiorante 15° - $\leq 50^\circ$
Substrato prevalentemente pelitico o poco consolidato o alterato o fratturato, affiorante o sub-affiorante
(spessore delle coperture H<3m). Inclinazione del pendio 15° - $\leq 50^\circ$
- AV** - Detriti s.l. $\leq 15^\circ$
Corpi detritici di varia origine (alluvionale, eluvio-colluviale, coltri di alterazione, ecc.), generalmente a
granulometria mista. Spessore della coltre H<3m. Inclinazione della superficie topografica $\leq 15^\circ$
- B** - Depositi di margine appenninico-padano
Depositi prevalentemente grossolani (ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose) di conoidi alluvionale, di
spessore H<5m, sepolti (profondità >3m da p.c.) e depositi di interconoidi

- C** - Sedimenti prevalentemente fini di pianura
Depositi coesivi prevalenti (limi, limi argillosi, argille)
- P50** - Substrato affiorante/subaffiorante $\leq 50^\circ$
Substrato affiorante o sub-affiorante (spessore delle coperture H<3 m). Inclinazione del pendio $\leq 50^\circ$
- F** - Zona di attenzione per instabilità di versante $\leq 15^\circ$
Corpo di frana (attiva, quiescente e stabilizzata). Spessore della coltre H<3m. Inclinazione della superficie
topografica $\leq 15^\circ$
- FP** - Zona di attenzione per instabilità di versante $\leq 15^\circ$
Corpo di frana (attiva, quiescente e stabilizzata), accumuli detritici di versante s.l., depositi alluvionali
e riporti antropici. Spessore della coltre H<3m. Inclinazione della superficie topografica $\leq 15^\circ$
- D** - Zona di intensa fratturazione/cataclastica
Fascia di territorio con rocce intensamente fratturate a cavallo di una faglia
- G** - Zona di attenzione per cavità sotterranee
Zone in cui possono essere presenti cavità ipogee, anche estese, riempite o meno (depositi evaporitici
messiniani, sabbiosi plio-quaternari, ecc.)
- R** - Zona di attenzione per accumuli di origine antropica
Riempimenti di ex cave riempite, discariche, depositi di terre di scavo, terreni di riporto
- L** - Zona di attenzione per instabilità da liquefazione/densificazione
Successioni di pianura con intervalli granulari (limi sabbiosi, sabbie, sabbie ghiaiose), almeno metrici,
nei primi 20 m da p.c.

Figura 10 – PTM – Stralcio della Tavola 4 “Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali”

Analizzando le NTA del PTM, il sopra citato art. 28 riporta quanto segue.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	32 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

ART. 28 RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

2. P) Il PTM individua le tipologie di aree suscettibili di effetti locali di cui al presente comma, nel rispetto dei contenuti della delib. di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 29 aprile 2019, n. 630. I Comuni, nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici, approfondiscono, integrano ed eventualmente modificano con riferimento al corrispondente territorio le perimetrazioni individuate dal PTM. All'esito delle predette attività, sulle aree così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali si applicano le seguenti disposizioni [...]:

C- Sedimenti prevalentemente fini di pianura

Descrizione: depositi coesivi prevalenti (limi, limi argillosi, argille).

Effetti attesi e approfondimenti richiesti: aree suscettibili di amplificazione stratigrafica. È richiesta la stima dell'amplificazione. In tali aree è generalmente ritenuto sufficiente il secondo livello.


In presenza di terreni fortemente compressibili ($c_u < 70 \text{ kPa}$; $V_{s30} < 180 \text{ m/s}$), argille organiche e/o argille con torbe, di spessore plurimetrico, in caso di forti scosse possono verificarsi densificazioni e conseguenti cedimenti. In relazione a tali aree, oltre agli effetti di amplificazione, dovranno essere valutati anche i potenziali cedimenti tramite approfondimenti sismici di III livello.

Coerentemente con quanto previsto nel suddetto articolo, gli interventi previsti nell'area di progetto sono stati sottoposti a uno studio sismico. Per un approfondimento sul tema, si rimanda agli elaborati del Volume 6.

Dalla Tavola 5 "Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo" si evince che l'area interessata dall'ampliamento della discarica esistente ricade all'interno del sistema delle reti ecologiche (disciplinato dall'art. 47 delle NTA) costituito da aree ad alta naturalità.

All'interno di queste aree, l'ampliamento a sua volta ricade nelle "Unità ambientali naturali", specificamente in "boschi e arbusteti".

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	33 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	



RETI ECOLOGICHE (Art. 47)	ORDITURA STORICA (Art. 47)
<p>Aree ad alta naturalità</p> <p>Aree protette e Siti della Rete Natura 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> Collina Montagna: Parchi Regionali (PR), Parchi Provinciali (PP), Riserve Naturali (RNG), Riserva Naturale Orientata (RNO), Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto (PNSP) Collina Montagna: Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale Pianura: Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale Aree di riequilibrio ecologico <p>Unità ambientali naturali</p> <ul style="list-style-type: none"> Zone di tutela naturalistica non incluse in Aree protette o in Siti Rete Natura 2000 Boschi e arbusteti Calanchi <p>Unità puntuali</p> <ul style="list-style-type: none"> Geositi Zone umide <p>Fasce di protezione</p> <ul style="list-style-type: none"> Aree agricole della collina/montagna Aree agricole della collina/montagna costituenti Zone di Interesse paesaggistico ambientale Aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura <p>Fasce di connessione</p> <ul style="list-style-type: none"> Collegamenti ecologici appenninici di livello regionale e sovrapregionale Corridoi ecologici multifunzionali dei corsi d'acqua 	<ul style="list-style-type: none"> Viabilità storica Aree di Interesse archeologico Area della struttura centuriata/elementi della centuriazione Principali complessi architettonici storici non urbani Beni MIBCT non urbani tutelati da declaratorie o provvedimenti Principali canali storici Centri storici Aree interessate da partecipanze e consorzi utilisti Dossi
VARCHI DA SALVAGUARDARE PER LA CONTINUITÀ ECOLOGICA (Art. 47)	RETI CICLABILI PER LA FRUIZIONE E LA CONNETTIVITÀ FUNZIONALE ED ECOLOGICA (Art. 47)
<p>Varchi e discontinuità</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ciclabili di pianura - supporto alla connettività ecologica Itinerari cicloturistici di pianura - supporto alla realizzazione di reti ecologiche Itinerari cicloturistici di collina/montagna - supporto a progetti di valorizzazione abitati Itinerari escursionistici e ciclovie dei parchi-supporto a potenziamento attività locali diffuse Itinerari cicloturistici internazionali e nazionali - significative interrelazioni funzionali con gli abitati Itinerario Via Emilia - elemento di un più generale progetto Via Emilia
FASCIA DI CONNESSIONE COLLINA PIANURA (Art. 47)	ALTRI ELEMENTI
<p>Fascia di connessione collina/pianura (direttrice Via Emilia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Osservatori Zone di protezione dall'inquinamento luminoso Ecosistema Urbano Servizio Ferroviario Metropolitano Stazioni e fermate Ferroviarie Centri di Mobilità Viabilità panoramica

Figura 11 – PTM – Stralcio della Tavola 5 “Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo”

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	34 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

L'articolo 47 delle NTA, ai commi 6(P), 7(P) e 8(P), contiene disposizioni per la limitazione degli interventi all'esterno del territorio urbanizzato, riferite a "nuove urbanizzazioni" oppure ad aree di tipologia diversa da quelle in esame.

ART. 47 RETI ECOLOGICHE, DELLA FRUIZIONE E DEL TURISMO

Definizioni e individuazione

1. (P) Il PTM riconosce le reti ecologiche, della fruizione e del turismo come un sistema integrato e interconnesso o parte costitutiva delle infrastrutture verdi e blu che consente di contemperare e relazionare gli obiettivi di conservazione ambientale, di arricchimento dei servizi culturali e per il tempo libero nonché di valorizzazione turistica del territorio metropolitano.

2. (P) Nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo sono rappresentati le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo afferenti alla natura, ai segni stratificati della storia, alla fruizione sostenibile. Le aree e gli elementi che costituiscono le reti ecologiche, della fruizione e del turismo si articolano in:

a) reti ecologiche costituite da:

- aree ad alta naturalità (core areas); [...]

3. (P) La puntuale ricognizione e identificazione delle aree e degli elementi rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo e la correlativa definizione delle specifiche disposizioni inerenti alla disciplina degli ecosistemi naturali e agricoli sussunti dal PTM e, in generale, delle prescrizioni che individuano le condizioni preclusive ai nuovi insediamenti, fermo restando quanto già stabilito dagli strumenti di pianificazione delle aree protette e dalle Misure specifiche di conservazione e dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000, sono effettuate da:

a) gli strumenti di attuazione del PTM e, in particolare, dai Programmi metropolitani di rigenerazione di cui all'art. 52 e dagli accordi territoriali;

b) dai PUG e/o dagli altri piani di settore, secondo il regime delle rispettive competenze. [...]

6. (P) Le nuove urbanizzazioni di cui all'art. 50 delle presenti norme del PTM non devono interessare i seguenti elementi territoriali, così come rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo:

a) Aree ad alta naturalità (core areas), costituite da aree protette, siti della Rete Natura 2000 ed ecosistemi forestali, arbustivi e calanchivi, aree di tutela naturalistica al di fuori di aree protette; unità puntuali, costituite da geositi e zone umide, corrispondenti agli ecosistemi delle acque ferme; [...]


7. (P) Nella fascia di connessione collina/pianura, rappresentata nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo, gli eventuali interventi all'esterno del territorio urbanizzato [...]

8. (P) Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo 8 delle norme del PTCP, allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale, nelle aree dell'ecosistema agricolo interessate da segni stratificati della storia, gli interventi [...]

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	35 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

La prescrizione dell'art. 47, comma 6, non è applicabile poiché l'intervento in esame non costituisce una nuova urbanizzazione né tantomeno un intervento edilizio, bensì un'ottimizzazione di utilizzo del sito impiantistico esistente attraverso il ridimensionamento dell'area dedicata al servizio di deposito finale dei rifiuti.

Con riferimento alla Tavola 2B del PTCP "*Tutela delle acque superficiali e sotterranee*" costituente piano regionale di tutela delle acque di cui all'Allegato A del PTM, riportata in stralcio nella figura che segue, l'area di intervento non ricade in alcuna area di tutela.



DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	36 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	





Figura 12 – PTM – Stralcio dell’Allegato A costituito dalla Tavola 2B del PTCP “Tutela delle acque superficiali e sotterranee” costituente piano regionale di tutela delle acque

Con riferimento alla Tavola 1 del PTCP “*Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali*” costituente pianificazione paesistica regionale di cui all’Allegato B del PTM, riportata in stralcio nella figura che segue, risulta che l'area interessata dal secondo stralcio della discarica esistente ricade nei sistemi, zone ed elementi naturali e paesaggistici, specificamente nel “*sistema delle aree forestali*” (art. 7.2 del PTCP).

Inoltre, tale area ricade all'interno delle “*aree interessate da bonifiche storiche di pianura*” (art. 8.4 del PTCP).

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	37 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	



Sistema idrografico	Altri sistemi zone ed elementi naturali e paesaggistici
<ul style="list-style-type: none"> Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (art. 4.2) Reticolo idrografico principale (art. 4.2) Reticolo idrografico secondario (art. 4.2) Reticolo idrografico minore (art. 4.2) Canali di bonifica (art. 4.2) Canale Emiliano - Romagnolo (art. 4.2) Fasce di tutela fluviale (art. 4.3) Fasce di tutela fluviale (art. 4.3): area interessata dal campo base TAV (utilizzabile per l'ampliamento o il trasferimento delle aziende già insediate nel comune di Pianoro secondo i criteri richiesti dal PTCP e fatte salve le verifiche previste dall'art. 18 del PSA) Fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4) Aree ad alta probabilità di inondazione (art. 4.5) Aree di interventi idraulici strutturali (art. 4.6) Aree di localizzazione di interventi idraulici strutturali (art. 4.6) Aree di potenziale localizzazione di interventi idraulici strutturali (art. 4.6) Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni (art. 4.11) 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema collinare (artt. 3.2, 7.1 e 10.8) Sistema di crinale (artt. 3.2 e 7.1) Sistema delle aree forestali (art. 7.2) Sistema delle aree forestali (art. 7.2): aree oggetto di rimboscimento Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale (art. 7.3) Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (art. 7.4) zone di rispetto dei nodi ecologici nodi ecologici complessi Zone di tutela naturalistica (art. 7.5) Zone umide (artt. 3.5 e 3.6) Crinali significativi (art. 7.6) Calanchi significativi (art. 7.6) Dossi (art. 7.6)
Sistema provinciale delle aree protette	Risorse storiche e archeologiche
<ul style="list-style-type: none"> Parchi regionali (art. 3.8) Parchi attuati dalla Provincia di Bologna (art. 3.8) Riserve naturali regionali (art. 3.8) Aree di riequilibrio ecologico (art. 3.8) 	<ul style="list-style-type: none"> Complessi archeologici (art. 8.2a) Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 8.2b) Aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 8.2c) Zone di tutela della struttura centuriata (art. 8.2d1) Zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 8.2d2) Fascia di rispetto archeologico della via Emilia (art. 8.2e) Centri storici (art. 8.3) Centri storici in relazione fra loro (art. 8.3) Aree interessate da partecipanze e consorzi utilisti (art. 8.4) Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 8.4) Viabilità storica (prima individuazione) (art. 8.5) Principali canali storici (art. 8.5) Principali complessi architettonici storici non urbani (art. 8.5)
Sistema Rete Natura 2000	
<ul style="list-style-type: none"> Zone di Protezione Speciale (ZPS) (art. 3.7) Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) (art. 3.7) Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (art. 3.7) 	

Figura 13 – PTM – Stralcio dell'Allegato B costituito dalla Tavola 1 del PTCP "Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali" costituente pianificazione paesistica regionale

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	38 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Di seguito si riporta interamente l'art. 7.2 del PTCP.

ART. 7.2 - SISTEMA DELLE AREE FORESTALI

1.(D) Definizione e individuazione. Le aree forestali sono definite nei termini di cui al precedente art. 1.5. Le aree forestali sono sottoposte alle prescrizioni dettate dalla legislazione e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia forestale.

Il PTCP riporta nella tav. 1 le aree forestali come desunte sinteticamente dalla Carta forestale in scala 1:10.000 di cui è dotata la Provincia, che ne dettaglia i contenuti relativamente alle singole aree forestali attraverso parametri vegetazionali, quali quelli fisionomici, di tipologia forestale, di copertura, di forma di governo e trattamento, e di composizione specifica.

Le modificazioni per l'aggiornamento di tali perimetrazioni, comportanti aumento e riduzione dei terreni coperti da vegetazione forestale in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono prodotte dagli enti competenti per territorio in materia forestale. Eventuali proposte di ulteriori variazioni dei perimetri della Carta forestale possono essere presentate alla Provincia, anche da soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto prodotta da tecnico abilitato, secondo le medesime metodologie adottate dalla Provincia per l'elaborazione della Carta forestale, e purché la modifica non sia dovuta a taglio o incendio della preesistente copertura forestale. Il recepimento delle modifiche di cui sopra è effettuato dalla Provincia attraverso le procedure di variante previste dalla L.R. n. 20/2000.

2.(D) Finalità specifiche. Il PTCP e i PSC conferiscono al sistema forestale finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva. La Provincia si riserva di emanare norme regolamentari atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare negativamente la presenza delle specie vegetali autoctone.

3.(P) Interventi ammissibili. In coerenza alle finalità di cui al punto 2, nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di imboschimento e di miglioramento di superfici forestali, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto punto dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n.752, alle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n.30 e alla regolamentazione delle aree protette;

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti di pianificazione comunali;

c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	39 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a;

e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

4. Disposizioni particolari

(D) Nei boschi ricadenti nelle Fasce di tutela fluviale di cui all'art 4.3 e nelle Zone di tutela naturalistica di cui all'art. 7.5, come indicate e delimitate dal PTCP nella tav. 1, devono essere osservate le seguenti direttive [...]

5.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Con riguardo all'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di infrastrutture e impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria;
- **impianti** per l'approvvigionamento idrico e **per lo smaltimento** dei reflui e **dei rifiuti**;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento,
- nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti di risalita;

sono ammissibili interventi di:

a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;

b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;

c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;

d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

L'ammissibilità di linee di comunicazione e di impianti di risalita è condizionata al fatto che [...]

6.(D) In sede di rilascio del provvedimento abilitativo del Comune per i progetti degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dovrà esserne verificata la compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.

In ogni caso i suindicati progetti devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative.

7.(D) **Le opere di cui alla lettera a. del punto 3 e quelle di cui al punto 5 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.** In particolare, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m. 3,5, né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a m.150.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	40 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

[sottolineature e grassetto a cura dello scrivente]

L'intervento in progetto è relativo ad un'opera di pubblica utilità, in quanto impianto di trattamento di rifiuti secondo quanto sancito dall'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Per gli impianti di pubblica utilità, il comma 5 dell'art. 7.2 del PTCP ammette all'interno del sistema delle aree forestali gli interventi di ampliamento e di potenziamento di impianti esistenti non delocalizzabili.

L'intervento in progetto si configura come ottimizzazione di una discarica esistente, ossia di un impianto non delocalizzabile. Non si rileva quindi alcuna incompatibilità con la prescrizione.

Rispetto a quanto disposto dal comma 6 dell'art 7.2, si rimanda a quanto riportato nel quadro progettuale (cod.doc. DS 03 BO VA 01 SI IR 03.00 – vol.2) del presente studio per la dimostrazione sia della necessità di tale intervento, sia della insussistenza di alternative.

Con riferimento all'articolo 8.4 della NTA del PTCP - "Zone di interesse storico-testimoniale: il sistema storico degli usi civici e delle bonifiche", si evidenzia la piena coerenza progettuale, in quanto la disposizione non contempla prescrizioni / indirizzi specifici in materia.

ARTICOLO 8.4 - ZONE DI INTERESSE STORICO-TESTIMONIALE: IL SISTEMA STORICO DEGLI USI CIVICI E DELLE BONIFICHE

3.(l) Disciplina di tutela. Il PSC disciplina le aree di cui al primo punto nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- tali aree fanno parte di norma del territorio rurale, salvo che per le porzioni già urbanizzate o destinate ad essere urbanizzate;

- va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali o nazionali, e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;

- gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente;

- in merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	41 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

L'intervento in esame non costituisce né una nuova edificazione né un'infrastruttura viaria, canalizia e tecnologica, bensì consiste in un'ottimizzazione di una discarica già esistente che si configura come infrastruttura ambientale specializzata.

Non si rileva quindi alcuna incompatibilità con la l'articolo 8.4 del Piano.

Infine, la tavola 2A del PTCP *“Rischio da frana, assetto dei versanti e gestione delle acque meteoriche”* costituente pianificazione paesistica regionale di cui all'Allegato B del PTM pone l'area di intervento tra gli *“Ambiti di controllo degli apporti d'acqua in pianura”* normati dall'art. 4.8 del PTCP, già commentato in precedenza.

È importante, in ultimo, approfondire i contenuti del PTM riguardanti il tema dei rifiuti, nello specifico quello della localizzazione degli impianti di gestione (recupero e smaltimento) di rifiuti; tale tematica costituisce l'oggetto dell'art. 32 delle NTA di Piano.

In conformità al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR), il PTM individua le aree nelle quali gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti non sono ammissibili e le aree nelle quali la realizzazione degli impianti è subordinata a condizioni. Dall'analisi dell'allegato 7 al PTM si evince che l'area in esame ricade nell'area *“Aree idonee con condizioni”*.




Figura 14 – PTM - Stralcio dell'allegato 7 “Gestione dei rifiuti”

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	42 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Tale cartografia è tuttavia solamente indicativa, pertanto è necessario analizzare nel dettaglio le indicazioni localizzative definite nell'art. 32 delle NTA di Piano, dalle quali non si rilevano elementi di incoerenza rispetto alle previsioni del progetto in esame, come sintetizzato nella seguente tabella.

Si evidenzia che il PTM è stato approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 16 del 12/05/2021 e pertanto recepisce i criteri localizzativi indicati nel *Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR 2014-21)* approvato con D.A.L. n. 67 del 3/05/2016. Con D.A.L. n. 87 del 12/07/2022 è stato approvato il *Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027*, per la cui analisi (in particolar modo dei criteri localizzativi) si rimanda al § E.1.1.

PTM - Art. 32 Rifiuti - Indicazioni localizzative	Applicabilità	Commento
4. (P) Fermo restando il rispetto di quanto disposto dal "Piano Regionale amianto" approvato con Delib. di Giunta Regionale n. 1945/2017, il quale prevede che, in coerenza con il PRGR, i rifiuti contenenti amianto vengano avviati a smaltimento nei seguenti impianti: [...]	NO	Il progetto in esame non è relativo ad un impianto di smaltimento rifiuti contenenti amianto.
5. (P) Fermo restando il rispetto delle disposizioni del PTPR e della pianificazione di bacino vigenti, nell'ecosistema delle acque correnti: a) gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti non sono ammissibili: - negli alvei attivi; - nelle aree per interventi idraulici strutturali; - nelle aree ad alta probabilità di inondazione.	NO	L'area di intervento non ricade nell'ecosistema delle acque correnti.
b) gli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti sono ammissibili nelle fasce perfluviali, nel rispetto delle disposizioni sulle fasce di tutela fluviale, di cui all'art. 4.3 del PTCP allegato al PTM in quanto costituisce pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell'art. 17 del PTPR (allegato B del PTM), e alle fasce di pertinenza fluviale, di cui alla vigente pianificazione di bacino.	NO	L'area di intervento non ricade in alcuna delle aree citate.
c) per quanto attiene al trattamento dei rifiuti di edifici produttivi esistenti esterni al perimetro del territorio urbanizzato localizzati nelle fasce perfluviali, si rimanda agli artt. 21, comma 6, (fasce perfluviali di montagna e collina) e 22, comma 6, (fasce perfluviali di pianura) delle presenti norme del PTM.	NO	L'area di intervento non ricade in alcuna delle aree citate.
6. (P) Nell'ecosistema delle acque ferme, fermo restando il rispetto delle disposizioni del PTPR e della pianificazione di bacino vigente, gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti non sono ammissibili.	NO	L'area di intervento non ricade nell'ecosistema delle acque ferme.
7. (P) Negli ecosistemi forestale e arbustivo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.2 del PTCP allegato al PTM in quanto costituisce pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell'art. 10 del PTPR.	SI	La Tavola 2 del PTM, "Carta degli ecosistemi", classifica l'area prevista per l'ampliamento della discarica come ecosistema forestale, pertanto <u>soggetta</u> alle condizioni del comma 7. Si rimanda a quanto argomentato in precedenza sul tema.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	43 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

PTM - Art. 32 Rifiuti - Indicazioni localizzative	Applicabilità	Commento
8. (P) Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni del PTPR, nell'ecosistema calanchivo, gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti non sono ammissibili.	NO	L'area di intervento non ricade nell'ecosistema calanchivo.
9. (P) In riferimento alle aree protette, nel rispetto della legge regionale Emilia-Romagna n. 6/2005: a) nei parchi regionali e nelle riserve naturali regionali non sono ammissibili impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti; b) nelle aree di riequilibrio ecologico e nei paesaggi naturali e seminaturali protetti, gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti sono ammissibili se previsti alle condizioni e nei modi stabiliti dall'Ente gestore.	NO	L'area di intervento non ricade in aree protette, né in aree di riequilibrio ecologico o paesaggi naturali e seminaturali protetti.
10. (P) In tutti i Siti della Rete Natura 2000, in coerenza con quanto disposto dalla Delib. di Giunta Regionale n. 1147/2018, è vietato realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e di smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti.	NO	L'area in esame non rientra all'interno del perimetro delle aree protette e Siti della Rete Natura 2000.
11. (P) Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni del PTPR, nelle zone di tutela naturalistica e nei geositi non inclusi in aree protette nonché nei dossi gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti non sono ammissibili.	NO	L'area in esame non rientra all'interno delle zone di tutela naturalistica, geositi o dossi definiti a livello di PTM
12. (P) Nel sistema dei crinali e nel sistema collinare si applica quanto disposto dall'art. 7.1 del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell'art. 9 del PTPR (allegato B del PTM).	NO	L'area in esame non ricade all'interno del sistema dei crinali né all'interno del sistema collinare.
13. (P) All'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina / pianura (Carta degli ecosistemi e allegato 1 alle presenti norme): [...]	NO	L'area in esame non ricade all'interno di zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina / pianura.
14. (P) All'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano (Carta degli ecosistemi e allegato A del PTM): [...]	NO	L'area in esame non ricade nel territorio collinare e montano.
15. (P) Nelle aree agricole di collina – montagna (Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo) costituenti zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale si applica quanto disposto dall'art. 7.3 del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell'art. 19 del PTPR (Allegato B del PTM).	NO	L'area in esame non rientra in aree agricole della collina / montagna costituenti Zone di interesse paesaggistico ambientale.
16. (P) Nelle aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (Carta degli ecosistemi e Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo) si applica quanto disposto dall'art. 7.4 del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione dell'art. 19 del PTPR (Allegato B del PTM).	NO	L'area in esame non rientra all'interno delle "Aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura"
17. (P) Nelle aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate (aree in dissesto; area di possibile evoluzione e area di influenza del dissesto; frane attive; frane quiescenti – Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e	NO	L'area in esame non ricade nella classificazione "tutela dei versanti e riduzione del rischio idrogeologico".

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	44 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

PTM - Art. 32 Rifiuti - Indicazioni localizzative	Applicabilità	Commento
dell'assetto dei versanti) gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti non sono ammissibili.		
18. (P) Nel rispetto dell'individuazione delle attitudini alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche stabilite dalla pianificazione di bacino vigente, nelle Unità Idrogeologiche Elementari (U.I.E.) non idonee a usi urbanistici, da sottoporre a verifica, in quelle idonee o con scarse limitazioni, si applica quanto previsto dalla medesima pianificazione di bacino vigente.	NO	L'area non ricade in aree con limitazioni alle trasformazioni edilizie-urbanistiche in quanto non ricade nel bacino montano. Si rimanda all'analisi del Piano di Bacino di pertinenza, effettuata al § E.2.2
19. (P) Nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico: complessi archeologici, aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, aree di concentrazione di materiali archeologici non sono ammissibili gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti.	NO	Non si rilevano nell'area di intervento elementi di interesse storico-archeologico.
20. (P) Nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico; zone di tutela della struttura centuriata, zone di tutela di elementi della centuriazione (Carta degli ecosistemi), fascia di rispetto archeologico della via Emilia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.2, commi 7, 8, 9 e 12, del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione degli artt. 21 e 31 del PTPR (Allegato B del PTM).	NO	L'area di intervento non ricade nelle zone indicate.
21. (P) Nelle zone di interesse storico - testimoniale e sugli elementi di interesse storico - testimoniale, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8.4 e 8.5 del PTCP allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione degli artt. 23 e 24 del PTPR (Allegato B del PTM).	SI	Dalla Tavola 1 del PTCP (Allegato B del PTM) risulta che l'area identificata per l'ampliamento della discarica esistente ricade all'interno di zone di interesse storico-testimoniale e più precisamente in aree interessate da bonifiche storiche di pianura e pertanto soggetta alle condizioni del comma 21. Si rimanda a quanto argomentato in precedenza sul tema.
22. (P) Nelle aree di cui agli artt. 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004, gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti sono ammissibili alle condizioni di cui agli artt. 146 e 147 del medesimo decreto legislativo n. 42/2004.	SI	L'area identificata per l'ampliamento della discarica esistente ricade nell'area di cui all'art. 142, lett. g) del D.Lgs. 42/2004, ovvero <i>Territori coperti da foreste e da boschi</i> . Nell'ambito della procedura di PAUR viene presentata istanza Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004
23. (P) Nelle zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti sono ammissibili nel rispetto delle condizioni previste dall'art.150 della legge regionale Emilia-Romagna n. 3/1999.	NO	L'area in esame, così come l'intero comune di Galliera, non ricade in un'area assoggettata a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23.
24. (P) All'interno delle fasce di rispetto relative a strade, autostrade, ferrovie, gasdotti, elettrodotti, oleodotti, cimiteri, infrastrutture aeroportuali, infrastrutture tecnologiche, attrezzature militari, RIR, acquedotti e impianti di telecomunicazione, gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti sono ammissibili nel rispetto delle	NO	L'area di intervento non ricade nelle fasce indicate, delimitate a livello di PTM. <u>Come si denota dall'analisi del PSC / RUE, l'unico interessamento di una fascia di rispetto stradale si rileva per</u>

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	45 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

PTM - Art. 32 Rifiuti - Indicazioni localizzative	Applicabilità	Commento
condizioni e dei limiti stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali e alle condizioni stabilite dagli enti gestori delle infrastrutture.		la realizzazione dell'accesso da Via S. Francesco
25. (P) Nell'ecosistema agricolo: [...]	NO	La Tavola 2 del PTM, "Carta degli ecosistemi", classifica l'area prevista per l'ampliamento della discarica come ecosistema forestale, quindi non rientra negli ecosistemi agricoli.

In conclusione, l'analisi delle previsioni degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale non ha evidenziato condizioni ostative per il progetto in esame, relativo ad un ampliamento di una discarica esistente di pubblica utilità non delocalizzabile.

Benché dal punto di vista cartografico il PTM preveda classificazioni dell'area di intervento non esplicitamente riferite ad impianti di trattamento di rifiuti, la realizzazione del secondo stralcio della discarica esistente non si pone in contrasto con le norme tecniche che regolano le zonizzazioni in essere.

D.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

La Legge Regionale 20/2000 (oggi sostituita dalla L.R. 24/2017) aveva definito una nuova forma del piano a livello comunale, dando avvio ad un contesto istituzionale di pianificazione nuovo e completo sul quale fondare rapporti interistituzionali volti a favorire processi di pianificazione; nello specifico, essendo la pianificazione regionale e provinciale basata su criteri tecnico culturali sempre più articolati, si è resa necessaria la rivisitazione della pianificazione comunale per mettere in sintonia culture di piano, approcci sistemici, sensibilità tematiche (ambientali, morfologiche, funzionali), di procedure di confronto, adeguamento, condivisione delle scelte fra i diversi attori istituzionali.

Tra le innovazioni introdotte, i Piani Regolatori comunali sono stati modificati nelle caratteristiche e procedure scorporandone i contenuti in tre nuovi strumenti di pianificazione:

- il Piano Strutturale Comunale (PSC) che definisce le linee guida per le localizzazioni insediative, lo sviluppo infrastrutturale, la tutela e la salvaguardia delle caratteristiche ambientali del territorio, nel rispetto degli indirizzi dettati dal PTCP;
- il Piano Operativo Comunale (POC), strumento di attuazione del PSC che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni;

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	46 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che costituisce il secondo strumento di attuazione del PSC: esso contiene norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio, la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi dell'ambiente urbano. In pratica il POC e il RUE individuano nel dettaglio, per ogni Comune, gli interventi di trasformazione e le regole per la loro concreta realizzazione.

Il Comune di Galliera si è dotato degli strumenti urbanistici comunali prevista dalla L.R. 20/2000, di seguito sono elencate le versioni attualmente vigenti:

- **Piano Strutturale Comunale (PSC)** - approvato con Delibera del Consiglio Comunale. n. 35 del 27/06/2011 e successive varianti;
- **Piano Operativo Comunale (POC)** denominato “**Opere pubbliche**” – approvato nell’ambito del progetto di rilievo metropolitano denominato “COnvergenze MEtropolitane Bologna”, predisposto dalla Città metropolitana di Bologna ed approvato con atto del Sindaco metropolitano n. 192 del 29/08/2016;
- **Piano Operativo Comunale (POC)** denominato “**Stralcio 2021**” - approvato con Delibera del Consiglio Comunale. n. 63 del 29/12/2021;
- **Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)** - approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 27/06/2011 e successive varianti;

Con Legge Regionale n. 24 del 2017 dell'Emilia-Romagna, è stato poi disposto che i Comuni dotati degli strumenti urbanistici predisposti ai sensi della LR n. 20 del 24 marzo 2000, seguissero un procedimento di unificazione, rendendo conformi le previsioni dei piani vigenti rispetto ai contenuti del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), definendo i termini per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione da parte dei Comuni.

Il Comune di Galliera, tramite l'Unione Reno-Galliera, sta elaborando un Piano Urbanistico Generale (PUG) per tutti i comuni membri, in conformità con la Legge Regionale n. 24/2017. Ad oggi questo strumento è ancora in fase di elaborazione pertanto, nel seguito, si analizzano le disposizioni rilevanti dei piani urbanistici comunali oggi vigenti.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	47 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

D.2.1 Piano Strutturale Comunale (PSC)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> • Piano Strutturale Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27/06/2011 • Variante sismica al PSC approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n.57 del 28/10/2013 • Variante al PSC approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.5 del 30/12/2020
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> • Sub-Unità Conca morfologica delle bonifiche storiche • Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (ARP) • Valorizzazione fruitiva delle risorse ambientali – Parco Reno • Nodo ecologico complesso provinciale (zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura) • Zona di rispetto al nodo ecologico complesso provinciale (zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura) • aree interessate da bonifiche storiche di pianura
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> • Art.13 – Sistema delle unità di paesaggio • Art. 14 – Sistema delle risorse naturali e paesaggistiche • Art.15 – Sistema delle reti ecologiche • Art. 18 - Sistema delle risorse storiche e archeologiche • Art.19.1- Strade e autostrade • Art. 19.8 – Discarica rifiuti solidi urbani • Art. 19.9 – Elettrodotti • Art. 30 – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (ARP) • Art. 31 – Sistemi rurali di valorizzazione fruitiva (FR)

Il Piano Strutturale Comunale di Galliera è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27/06/2011. Con Delibera del Consiglio Provinciale n.57 del 28.10.2013 è stata approvata una Variante Sismica e successivamente, con Delibera del Consiglio Comunale n.55 del 30.12.2020, è stata adottata una Variante per modifiche normative e cartografiche.

Il PSC approvato include la **Tavola dei vincoli** come strumento essenziale per la rappresentazione delle limitazioni e prescrizioni che condizionano l'uso del territorio.


La Tavola dei vincoli, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 20/2000, commi 3bis e 3ter, costituisce strumento conoscitivo nel quale sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	48 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Tale atto è corredato da un apposito elaborato, denominato "Scheda dei vincoli", che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.

La Tavola dei vincoli costituisce elaborato costitutivo del PSC e relative varianti, nonché del POC, del RUE, del PUA e relative varianti, limitatamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le loro previsioni.

Con la prima approvazione di tali strumenti sono state disapplicate la Tav. 2 "Carta unica del territorio" e la Tav. 3 "Potenzialità archeologica" del PSC. Di conseguenza, l'unico elaborato del PSC che verrà analizzato unitamente alla Tavola dei vincoli è la Tav.1 "Schema di assetto territoriale".



DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	49 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 15 – PSC – Stralcio della Tavola 1 “Schema di assetto territoriale”

Dall'analisi della Tavola 1 emerge che l'intera area interessata dal progetto ricade:

- nell'unità di paesaggio n. 4 nominata “*Sub-Unità Conca morfologica delle bonifiche storiche*”;
- nel sistema rurale di “*Valorizzazione fruttiva delle risorse ambientali – Parco Reno*”;

L'ampliamento della discarica esistente riguarda un'area classificata come “*nodo ecologico complesso provinciale (zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura)*”.

L'art. 13 delle NTA del Piano descrive le caratteristiche del sistema della Conca Morfologica delle Bonifiche Storiche e definisce le politiche da perseguire attraverso una serie di indirizzi. In particolare, gli **indirizzi** per la sub-unità 4 sono i seguenti:

- potenziare la vocazione naturalistico-ambientale che rappresenta la caratteristica distintiva di questo territorio; la qualificazione è funzionale alla predisposizione di un sistema di offerta ricreativa e di turismo culturale che sia in grado di promuovere uno sviluppo socio-economico sostenibile dell'area;
- organizzare un sistema di offerte per la fruizione naturalistico ricreativa e turistica leggera dell'area, anche in correlazione con le funzioni urbane;
- favorire i processi di rinaturalizzazione già in atto, incentivando e valorizzando le reti ecologiche esistenti e promuovere azioni per il suo completamento; lo sviluppo ulteriore

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	50 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

delle reti ecologiche sarà funzionale alla interconnessione degli elementi naturalistici presenti quali i SIC, le zone umide e altre aree di valenza naturalistica;

- facilitare le modalità di accesso e fruizione alle parti ritenute suscettibili di attenzione turistica attraverso la realizzazione di percorsi naturalistici e ciclabili;
- incentivare forme di conduzione agricola multi-funzionale attraverso l'offerta di servizi volti a soddisfare la domanda di fruizione turistico-ricreativa locale e sovralocale.

L'art. 31 delle NTA del Piano riguarda invece i sistemi rurali di valorizzazione fruitiva (FR) delle risorse ambientali. Questo articolo non contempla disposizioni specifiche relative all'intervento in esame.

L'art. 15 delle NTA del Piano disciplina il “Sistema delle reti ecologiche” che appartiene al più ampio “Sistema delle risorse naturali e paesaggistiche”.

Si riportano di seguito alcuni estratti di questo articolo.

ART. 15 - SISTEMA DELLE RETI ECOLOGICHE

“[...] I nodi ecologici complessi provinciali sono costituiti da unità Ambiti naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso; hanno la funzione di capisaldi della rete. Il nodo complesso provinciale può ricomprendere più nodi semplici e anche corridoi o tratti di questi. Nel territorio di pianura i nodi ecologici complessi provinciali, oltre che dai Sic, sono costituiti da biotipi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi di terra e acquatici;

Le zone di rispetto dei nodi ecologici semplici e complessi sono costituite dalle zone, in genere agricole, circostanti o inframmezzate ai nodi ecologici; svolgono una funzione di protezione degli spazi naturali o semi-naturali in essi contenuti e individuano ambiti sui quali concentrare eventuali nuovi interventi di rinaturazione.

[...]

5. In particolare per i “Nodi ecologici complessi” e “le Zone di rispetto dei nodi ecologici”, costituenti “Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura”, sono ammessi gli interventi, riferiti esclusivamente alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, previsti dall'art. 7.4, commi 3 e 4 del PTCP, con esclusione degli impianti per lo smaltimento dei reflui, ed in particolare:

a) per i Nodi ecologici complessi:

- 1. manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;*
- 2. ristrutturazione, **ampliamento**, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili; in tali casi si dovranno tuttavia prevedere ed attuare adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione, queste ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo;*

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	51 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

3. realizzazione ex novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione residente all'interno o nelle immediate vicinanze dell'area del nodo di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

b) per le Zone di rispetto dei nodi ecologici:

1. manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;

2. ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili; in tali casi si dovranno tuttavia prevedere ed attuare adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione, queste ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo;

3. realizzazione ex novo di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;

4. realizzazione ex novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione residente all'interno o nelle immediate vicinanze dell'area del nodo di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

5. realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili.

L'ammissibilità degli interventi di cui ai precedenti punti a2, a3, b2, b3 e b4 è comunque subordinata alla compatibilità degli stessi con:

- le politiche attuative riportati ai punti precedenti;

- la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;

- le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno

6. Costituisce Variante al PSC la modifica del perimetro nei nodi ecologici semplici e complessi, qualora determini una configurazione o rilocalizzazione sostanzialmente diversa dei nodi medesimi.

[Sottolineature e grassetto a cura dello scrivente]

Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità ammessi all'interno dei Nodi ecologici complessi, le NTA del PSC rimandano all'art. 7.4 del PTCP, di cui viene confermata la validità dal più recente PTM. Di seguito se ne riporta un estratto.

ART. 7.4 – ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO DELLA PIANURA

3.(P) Interventi ammessi nei nodi ecologici complessi. Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	52 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

di servizio, di cui al punto 4 dell'art. 7.3, **escludendo comunque gli impianti per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti**, sono ammissibili, negli ambiti di cui alla lettera a) del punto 1 del presente articolo, interventi di:

a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;

b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili; in tali casi, si dovranno tuttavia prevedere ed attuare adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione, quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo;

c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione residente all'interno o nelle immediate vicinanze dell'area del nodo di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

L'ammissibilità degli interventi di cui alle lettere b) e c) è comunque subordinata alla compatibilità degli stessi con:

- gli obiettivi del presente piano;

- la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;

- le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione, valutando anche le possibili alternative.

Tale articolo, al comma 3 esclude gli impianti per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti tra gli interventi ammissibili in tali ambiti.

Si evidenzia che il vincolo rappresentato dal Nodo ecologico complesso è apposto esclusivamente a livello di pianificazione comunale e attualmente costituisce un impedimento alla realizzazione del progetto.

Pertanto, in relazione a questo vincolo si presenta proposta di variante ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. Emilia-Romagna 4/2018, come indicato negli elaborati del Volume 5, in coerenza peraltro con quanto prescritto dal comma 6 dell'art. 15 delle NTA del PSC prima riportato.

Si riporta di seguito lo stralcio della "Tavola dei vincoli" approvata con Delibera di C.C. n. 15 del 27/03/2018 che identifica, oltre ai vincoli già individuati nella Tavola 1 del PSC, anche i seguenti:


- aree forestali;
- aree interessate da bonifiche storiche di pianura.

Com'è possibile osservare dall'ingrandimento della Tavola 1, riportato in Figura 17, le aree oggetto di intervento sono interessate, in via generale, nelle seguenti fasce di tutela:

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	53 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	









- fascia di tutela fluviale;
- fasce di rispetto stradali e ferroviarie;
- fasce di rispetto della discarica oggetto di ampliamento.

Con riferimento alle fasce di tutela fluviale, si precisa che tale area non sarà interessata da alcun intervento. Nella fascia di rispetto stradale di Via S. Francesco è prevista unicamente la realizzazione dell'accesso al sito di ampliamento.







DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	54 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	









Sistema delle risorse naturali e paesaggistiche (Art. 14)

-  Siti di importanza Comunitaria - SIC
-  Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale - Z.P.S.
-  Fascia di interesse paesaggistico dei corsi d'acqua (art.142 D.Lgs 42/200)
-  Nodo ecologico complesso provinciale
-  Nodo ecologico complesso provinciale (zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura)
-  Zona di rispetto del nodo ecologico complesso provinciale (zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura)
-  Zona umida
-  Aree forestali

Sistema idrografico (Art. 16)

-  Invasi e alvei fluviali
-  Fasce di tutela fluviale
-  Fasce di pertinenza fluviale
-  Aree ad alta probabilità di inondazione

Elementi e complessi di valore storico, architettonico, culturale e testimoniale (Art. 18.e)

-  Edifici e complessi di valore storico-architettonico con vincolo D.Lgs 42/2004 (Art. 18.e1)
-  Numero di riferimento alla tabella degli edifici e complessi di interesse storico-architettonico (Art. 18.e1)
-  Edifici, complessi edilizi e manufatti segnalati dal PTCP (Art. 18.e2)
-  Edifici e complessi di interesse storico-architettonico di proprietà pubblica (Art. 10, 1° comma, D.Lgs 42/2004 - Art. 18.e3)
-  Torri dell'acqua (intervento di REV)
-  Area di tutela delle risorse paesaggistiche complesse (Art. 18.f)
-  Aree di concentrazione di materiali archeologici (Art. 18.a)
-  Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (Art. 18.g)

Sistema dei vincoli e dei rispetti (Art.19)













-  Fasce di rispetto stradali e ferroviarie (Art. 19.1, Art. 19.2)
-  Fasce di rispetto dei depuratori e della discarica RSU (Art. 19.3 e Art. 19.8)
-  Fasce di rispetto dei metanodotti (Art. 19.4)
-  Metanodotto nazionale (Art. 19.4)
-  Metanodotto regionale (Art. 19.4)
-  Cabine di riduzione di pressione di distretto esistenti (Art. 19.5)
-  Fasce di rispetto dei cimiteri (Art. 19.6)
-  Canale Emiliano Romagnolo (C.E.R.) (Art. 19.7)
-  Discarica (Art. 19.8)
-  Elettrodotto media tensione - linea aerea in conduttori nudi (Art. 19.9)
-  Elettrodotto media tensione - cavo aereo (Art. 19.9)
-  Elettrodotto media tensione - cavo interrato (Art. 19.9)

Figura 16 – PSC – Stralcio della Tavola dei Vincoli




Figura 17 - PSC –Stralcio della Tavola dei Vincoli, ingrandimento area di intervento

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	55 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Si segnala inoltre la presenza di un elettrodotto di media tensione su linea aerea lungo il perimetro sud dell'area di ampliamento e lungo il perimetro ovest della area oggetto di futura compensazione.

L'art. 14 delle NTA del PSC definisce le politiche attuative per il Sistema delle risorse naturali e paesaggistiche. Questo sistema è costituito anche dalle "Aree forestali" di cui all'art. 7.2 del PTCP (cfr.D.1.4).

PSC - ART. 14 SISTEMA DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE

f) Per quanto riguarda le "Aree forestali", la Carta Unica, Tav. n. 2, riporta e definisce cartograficamente l'insieme di tali aree; le finalità e gli obiettivi da perseguire, si esprimono attraverso le seguenti finalità specifiche:

- tutela naturalistica e di protezione idrogeologica mediante idonea gestione e manutenzione delle aree individuate;

- fruizione didattica di tali aree per la ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltre che produttiva, anche attraverso eventuali norme regolamentari atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare negativamente la presenza delle specie vegetali autoctone.

In coerenza con le finalità di cui al paragrafo precedente in tali aree sono ammissibili i seguenti interventi:

a) realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di imboschimento e di miglioramento di superfici forestali, attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;

b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti;

c) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo;

Sono altresì ammesse le seguenti infrastrutture e impianti di pubblica utilità:

- linee di comunicazione viaria;

- impianti di approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;

- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o semilavorati;

- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

- manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;

- ristrutturazione, **ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;**

- realizzazione ex novo di attrezzature e impianti previsti da strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	56 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- realizzazione ex novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

[Sottolineature a cura dello scrivente]

Quindi, con riferimento alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti nell'area in oggetto, la classificazione come “area forestale” non rappresenta un vincolo ostativo per lo svolgimento di attività di smaltimento rifiuti.

Per quanto riguarda le bonifiche storiche di pianura, l'art. 18, paragrafo 2 lettera g) indica che

g) Aree interessate da bonifiche storiche di pianura

- la Carta Unica, Tav. n. 2, riporta e definisce tale sistema mediante perimetrazione; le finalità e gli obiettivi da perseguire, si esprimono nel recepimento degli indirizzi di cui all'art. 8.4 del PTCP declinati nell'insieme delle norme riguardanti il territorio rurale e finalizzate ad evitare qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali e degli elementi dell'organizzazione territoriale.

- Gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione esistente.

Non si rilevano particolari condizioni ostative.

L'art. 19.8 delle NTA del PSC disciplina la discarica rifiuti solidi urbani. Al paragrafo 2 di tale articolo vengono riportati gli interventi ammessi nelle aree limitrofe, mentre al paragrafo 3 vi è la determinazione della fascia di rispetto.

ART. 19.8 - DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI

paragrafo 2): Interventi ammessi

1. Per l'impianto di cui al presente articolo sono consentiti tutti gli interventi concernenti l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani fino all'esaurimento della discarica, secondo quanto definito e programmato dal Piano Provinciale dei Rifiuti; sono altresì ammessi interventi edilizi ed opere impiantistiche correlate all'attività medesima.

2. L'area limitrofa all'impianto di discarica, individuata come Nodo Ecologico Complesso provinciale, è destinata ad impianti arborei ed arbustivi aventi funzioni di riequilibrio ecologico relativo all'impianto stesso.

3. Per l'Area Forestale di cui all'art. 7.2 del PTCP, che interessa le zone adiacenti alla discarica, sono ammessi gli interventi di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera f).

paragrafo 3): Determinazione della fascia di rispetto

La fascia di rispetto della discarica per rifiuti solidi urbani di I° categoria è pari a 500 m dal confine dell'area di pertinenza della discarica, entro ai quali è vietato ogni tipo di edificazione

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	57 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

[Sottolineature a cura dello scrivente]

L'art. 14, lettera f) delle NTA ammette nell'area interessata (paragrafo 2) l'ampliamento di impianti di pubblica utilità per lo smaltimento dei rifiuti; pertanto, rispetto all'art. 19.8 del Piano non sussistono elementi ostativi alla realizzazione dell'opera in progetto.

D.2.2 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">• Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 27/06/2011;• Variante n. 2/2013 approvata con delibera C.C n. 21 del 10/04/2014• Variante mediante Piano della Ricostruzione- 1° stralcio - approvato con delibera C.C. n. 11 del 18/03/2014;• Variante mediante Piano della Ricostruzione – 2° stralcio - approvato con delibera consiliare n. 30 del 27/04/2015;• Variante n. 3/2015 approvata con delibera C.C n. 16 del 27/03/2018;• Variante n. 4/2016 approvata con delibera C.C n. 97 del 15/12/2016;• Approvazione Tavola di corrispondenza Regolamento Edilizio tipo secondo la DGR n. 922/2017, approvato con delibera c.c. n.14 del 27/03/2018;• Variante n. 5/2018 approvata con delibera C.C n. 57 del 24/09/2018;• Variante n. 6/2020 approvata con delibera C.C. n. 42 del 02/11/2020;• Variante n.7/2020 approvata con delibera C.C. n. 43 del 02/11/2020;• Variante n.8/2021 adottata con delibera C.C. n. 19 del 28/04/2021.
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">• nodo ecologico complesso provinciale (zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura)• nodo ecologico complesso provinciale da conservare (zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura)• aree interessate da bonifiche storiche di pianura• aree forestali• zona di rispetto nodo ecologico complesso provinciale (zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura)• ambito agricolo di rilievo paesaggistico• aree interessate da bonifiche storiche di pianura
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">• Art. 19 – Le reti ecologiche• Art.20 – Sistema delle risorse storiche ed archeologiche• Art.31 – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

Le Norme di Attuazione del RUE, redatte ai sensi della L.R. 20/2000 ed in conformità con il PSC del Comunale di Galliera, disciplinano le trasformazioni del territorio articolandole in rapporto alle diverse situazioni territoriali ed alle diverse fattispecie di interventi.

In particolare il Regolamento Urbanistico Edilizio disciplina:

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	58 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, sia nel centro storico sia negli ambiti consolidati sia in quelli da riqualificare;
- gli interventi negli ambiti specializzati per le attività produttive esistenti;
- le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;

Il Regolamento Urbanistico Edilizio contiene inoltre:

- le regole riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
- la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
- gli obiettivi prestazionali ed indirizzi tecnici di riferimento per le costruzioni, ivi compresi quelli igienici di particolare interesse edilizio;
- gli obiettivi prestazionali relativi alla componente energia e qualità ambientale delle costruzioni;
- i criteri ed i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili anche secondo quanto indicato dal PSC.

Il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Galliera è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 27/06/2011 e successive varianti.

Analizzando gli elaborati cartografici del RUE, dalla Tavola 1 “Disciplina del territorio extraurbano” del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) – fogli 19 e 24 – l’ampliamento della discarica esistente interessa un’area classificata secondo le seguenti categorie:


- nodo ecologico complesso provinciale (zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura), disciplinato dall’art.19 del RUE e dall’art.15 del PSC;
- nodo ecologico complesso provinciale da conservare (zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura), disciplinato dall’art.14 del PSC;
- aree interessate da bonifiche storiche di pianura, disciplinate dall’art.20 del RUE;
- aree forestali, disciplinate dall’art.14 del PSC;

Le aree soggette ad intervento sono interessate in parte dalle seguenti fasce di tutela:

- fascia di tutela fluviale, disciplinata dall’art.16 del PSC;
- fasce di rispetto stradali e ferroviarie, disciplinate dall’art.19 del PSC;
- fasce di rispetto dei depuratori e della discarica RSU, sempre disciplinate dall’art.19 del PSC.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	59 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Il corpo della discarica esistente è rappresentato graficamente con un retino tratteggiato verde, in conformità alla simbologia del RUE che identifica gli ambiti di Discarica.



DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	60 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	



Figura 18 – RUE – Tavola 1 “Disciplina del territorio extraurbano”

Per quanto riguarda l'Articolo 19 sulle Reti Ecologiche, questo articolo definisce un sistema di elementi ecologici sul territorio, come nodi ecologici, zone di rispetto e corridoi ecologici, filari di importanza ecologica, etc. Il PSC all'Art. 15 ha definito le caratteristiche del Sistema delle reti ecologiche specificandolo elemento per elemento (cfr. §D.2.1). Il RUE per ognuno degli elementi sopraindicati identifica tre modalità di intervento:

- elemento esistente da conservare;
- elemento esistente da migliorare;
- creazione di nuovo elemento.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	61 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Gli elementi sopraelencati, così classificati, sono riportati graficamente nelle tavole del RUE e prendono origine dagli elaborati del PSC. L'area interessata dall'ampliamento della discarica esistente è classificata come nodo ecologico complesso provinciale da conservare, categoria disciplinata dall'art. 14 del PSC.

In relazione alla attuale presenza del nodo ecologico viene presentata, nell'ambito del PAUR, variante urbanistica al PSC e al RUE. Si rimanda agli elaborati del Volume 5 per approfondimenti.

Come già descritto al § D.1.4, tale articolo definisce le politiche attuative per il Sistema delle risorse naturali e paesaggistiche. Questo sistema è costituito anche dalle "Aree forestali" di cui all'art. 7.2 del PTCP (cfr.D.1.4).

Come già descritto al §D.1.4, con riferimento alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti nell'area individuata per l'ampliamento, la classificazione come "area forestale" non rappresenta di per sé un vincolo ostativo per lo svolgimento di attività di smaltimento rifiuti.

Per quanto riguarda l'Articolo 20 sul Sistema delle risorse storiche e archeologiche, relativamente alle Aree interessate da bonifiche storiche di pianura riporta la seguente politica attuativa.

ART – 20 AREE INTERESSATE DA BONIFICHE STORICHE DI PIANURA

- la Carta Unica, Tav. n. 2, riporta e definisce tale sistema mediante perimetrazione; le finalità e gli obiettivi da perseguire, si esprimono nel recepimento degli indirizzi di cui all'art. 8.4 del PTCP declinati nell'insieme delle norme riguardanti il territorio rurale e finalizzate ad evitare qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali e degli elementi dell'organizzazione territoriale.

- Gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione esistente.

Come già descritto al §D.1.4, con riferimento all'articolo 8.4 della NTA del PTCP, intitolato "Zone di interesse storico-testimoniale: il sistema storico degli usi civici e delle bonifiche", si evidenzia la piena coerenza progettuale, in quanto la disposizione non contempla prescrizioni/indirizzi specifici in materia.

Il vincolo rappresentato dal Nodo ecologico complesso provinciale è apposto esclusivamente a livello di pianificazione comunale (si veda § D.2.1) e attualmente costituisce un impedimento alla realizzazione del progetto.

Come riportato nell'art.1.11 della normativa urbanistica edilizia le prescrizioni del RUE possono essere modificate solo in modo esplicito ed attraverso i seguenti atti:

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	62 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- a) variante complessiva o specifica al presente RUE;
- b) altri regolamenti comunali per la cui approvazione siano state osservati gli adempimenti circa le forme di deposito pubblicità e partecipazione previsti dall'Art. 33 della L.R. 20/2000;
- c) modificazioni al presente RUE a seguito di variante al PSC.

Pertanto, richiedendo variante al Piano Strutturale Comunale (PSC), si rende necessario procedere con variante Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), al fine di garantire coerenza normativa e pianificatoria tra gli strumenti urbanistici.

D.2.3 Piano Operativo Comunale (POC)

Il Piano Operativo Comunale (POC), previsto dall'art. 30 della Legge Regionale 20/2000, costituisce lo strumento di attuazione del PSC che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.

Nello specifico, l'amministrazione ha approvato un POC Stralcio 2021 (con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 29/12/2021) ai sensi del combinato disposto art. 4 L.R. 24/2017 e dell'art.34 della L.R. 20/2000. Il POC Stralcio 2021 individua in particolare un Sub Ambito per nuovi insediamenti residenziali su area libera denominati ANS-C2 da attuare secondo due stralci funzionali, individuando di conseguenza le relative dotazioni territoriali. Il POC ha gli effetti di PUA relativamente ai singoli ambiti inseriti, ai sensi dell'art. 30 comma 4 L.R. 20/2000.

Inoltre, nel lontano 2016, è stato approvato il POC denominato “Opere pubbliche – COnvergenze MEtropolitane Bologna: ASSE ciclopedonale metropolitano Reno Galliera”, redatto ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” e dell'art. 8 della L.R. 37/2002 “Disposizioni regionali in materia di espropri” avente ad oggetto la localizzazione di opere pubbliche ed apposizione del relativo vincolo preordinato all'esproprio riguardanti la rete di percorsi ciclo-pedonali nel territorio dell'Unione Reno Galliera. Questo POC ha cessato di validità in quanto sono decorsi 5 anni dalla data della sua approvazione.

L'area di interesse ai fini del presente studio non rientra nelle previsioni del POC, per cui l'analisi di questo strumento non viene ulteriormente approfondita.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	63 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

E PREVISIONI E VINCOLI NEI PIANI SETTORIALI

E.1 PIANI IN MATERIA DI RIFIUTI

E.1.1 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare (PRRB)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"><i>Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare (PRRB) 2022-2027 approvato con D.A.L. n. 87 del 12/07/2022</i>
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">-
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"><i>Art. 20 - Disposizioni in merito ai rifiuti speciali</i><i>Art. 21 - Criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento</i><i>Art. 22 - Criteri per l'individuazione dei luoghi adatti agli impianti di smaltimento dei rifiuti</i>

L'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che le Regioni predispongano e adottino i Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti, che devono essere coordinati con gli altri strumenti di pianificazione, di competenza regionale, previsti dalla normativa; i contenuti dei Piani sono stabiliti dallo stesso art. 199.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare (PRRB) per il periodo 2022-2027 è stato approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022. Il Piano è entrato in vigore dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico n. 244 del 5 agosto 2022 dell'avviso di approvazione.

Il nuovo Piano sostituisce il precedente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) 2014-2020 (con proroga al 2021) approvato nel 2016.

Il Piano approvato si compone dei seguenti elaborati:

- Quadro conoscitivo.
- Relazione generale.
- Allegati alla parte 6 del Piano.
- Norme Tecniche di attuazione (NTA).

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	64 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Gli obiettivi di Piano sono indicati all'articolo 8 delle NTA e di seguito riportati; tali obiettivi hanno valore di indirizzo con particolare riferimento al Piano d'ambito dei rifiuti nelle materie di rispettiva competenza.

Obiettivi per i rifiuti urbani:

- a) riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
- b) raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2025 e mantenimento di tale valore fino al 2027;
- c) estensione a tutto il territorio regionale e implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 2022;
- d) attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi dal 2025;
- e) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la raccolta differenziata dei rifiuti organici;
- f) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la tariffazione puntuale;
- g) preparazione per il riutilizzo e riciclaggio del 66% in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti al 2027;
- h) 120 kg/ab anno di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio al 2027;
- i) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) indicato dal d.lgs. n. 49/2014;
- j) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata di pile e accumulatori indicato dal d.lgs. n. 188/2008;
- k) divieto di avvio del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati in discarica;
- l) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti;
- m) equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti;
- n) prevenzione nella dispersione di rifiuti per conseguire o mantenere un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE e per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	65 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Obiettivi per i rifiuti speciali:

- a) riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
- b) riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;
- c) riduzione del 10% rispetto ai valori del 2018 della produzione di RS da inviare a smaltimento in discarica;
- d) sviluppo delle filiere del recupero (green economy);
- e) sviluppo delle filiere di utilizzo dei sottoprodotti;
- f) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE.

Inoltre, il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- riduzione del 38% in termini di peso dei rifiuti alimentari al 2027;
- riciclaggio di almeno il 65% in peso dei rifiuti di imballaggio al 2025.

Sono di seguito analizzati i contenuti di Piano per quanto riguarda l'assetto impiantistico di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento agli aspetti pertinenti il progetto in studio.

La D.G.R. n. 813 del 14/05/2024, contenente l'aggiornamento della stima del fabbisogno complessivo di smaltimento di rifiuti speciali nelle discariche regionali del PPRB, individua nel 2027 (ultima annualità oggetto di pianificazione) un fabbisogno di smaltimento in discarica per i rifiuti speciali pari a 590.643 tonnellate ed evidenzia che qualora la data di entrata in esercizio dell'impianto oggetto di valutazione dovesse essere successiva all'arco temporale di validità del Piano, si dovrà considerare il fabbisogno di trattamento ulteriore stimato per l'ultima annualità oggetto di pianificazione.

Per un'analisi dettagliata dei fabbisogni del PPRB si rimanda all'Allegato 2.1 *Analisi dei fabbisogni PRGR*, cod.doc. DS 03 BO VA 01 SI IP 02.01 - Vol 2.

In sintesi, tenendo in considerazione l'attuale disponibilità impiantistica in regione il Piano evidenzia, per i rifiuti speciali, una domanda di smaltimento in discarica non soddisfatta e sottolinea la necessità di mettere in campo azioni finalizzate al soddisfacimento del fabbisogno evidenziato, nel rispetto dei principi (art. 20 delle NTA) di autosufficienza e di prossimità.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	66 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Le Norme di Piano (art. 20) a tale proposito prevedono, in attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, che la valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali debba prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento. **Nell'autorizzazione di tale tipologia di impianti deve essere data preferenza ai progetti di ampliamento di siti già esistenti al fine di non pregiudicare ulteriormente consumo di suolo.**

Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 20 delle NTA di Piano (nota: il carattere grassetto è a cura del redattore del presente elaborato).

Articolo 20

Disposizioni in merito ai rifiuti speciali

1. Il Piano assume:

a) il principio di autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE;

b) il principio di prossimità nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti speciali nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, dell'economicità della gestione nonché dell'equa ripartizione dei carichi ambientali.

2. Il Piano stima la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito regionale e, in attuazione del principio di cui al comma 1, prevede un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione.

*3. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, **la valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali deve prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento.** A tal fine l'istanza è corredata da un'analisi compiuta ed aggiornata circa l'esistenza di tale fabbisogno sulla base dei dati disponibili. Nell'autorizzazione di tale tipologia di impianti **deve essere data preferenza ai progetti di ampliamento di siti già esistenti al fine di non pregiudicare ulteriormente consumo di suolo.***

4. Nell'ambito del procedimento di cui al comma 3, qualora sia stato reso dall'amministrazione regionale un parere circa la positiva sussistenza di un fabbisogno di trattamento e l'impianto non sia realizzato entro un congruo termine da definirsi con deliberazione di Giunta, il quantitativo oggetto del parere non è computato ai fini della determinazione dei pareri successivi o dei fabbisogni complessivi.

5. Al sistema impiantistico individuato dal Piano come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani e nel rispetto del loro prioritario trattamento, è consentito trattare anche quote di rifiuti speciali in coerenza con i fabbisogni previsti nel Piano.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	67 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

6. In attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti, nelle discariche e nei termovalorizzatori è di norma autorizzato il trattamento solo delle frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati.

7. Le autorizzazioni degli impianti di discarica per rifiuti speciali site sul territorio regionale devono prevedere l'ingresso prioritario di rifiuti urbani rispetto ai rifiuti speciali per situazioni di particolare emergenza su richiesta della Regione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 del presente articolo hanno valore di prescrizione.

Con riferimento all'opera in progetto è stata elaborata una specifica analisi del ruolo dell'ampliamento della discarica in progetto nel contesto del fabbisogno regionale delineato nel Piano PRRB come precedentemente riportato (elaborato DS 03 BO VA 01 SI IP 02.01 – vol.2).

Premesso che, da cronoprogramma di realizzazione e gestione, il periodo previsto di esercizio dell'ampliamento della discarica si attua successivamente al 2027, quindi in un periodo successivo a quello oggetto della pianificazione vigente (PPRB), le valutazioni effettuate dal proponente nel sopra citato documento confermano che l'ampliamento in progetto contribuirà a far fronte a parte del fabbisogno regionale di smaltimento di rifiuti speciali in discarica.

In ultimo è importante richiamare quanto disciplinato dal Piano in materia di localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (individuazione di aree non idonee / idonee) al capitolo 12 della Relazione di Piano. In attuazione dell'articolo 196 comma 1, lettere n) e o), del D.Lgs. n. 152 del 2006 la Regione, infatti, definisce con il Piano (articolo 199, comma 3, lettera l) i criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché, anche in attuazione delle proprie competenze in materia di governo del territorio, i criteri per l'individuazione dei luoghi idonei allo smaltimento e al recupero dei rifiuti.

Le competenze statali e provinciali in tema di localizzazione sono invece rispettivamente indicate agli articoli 195 e 197 del D.Lgs. n. 152 del 2006. In particolare, le Province, in attuazione dei criteri regionali individuano, con i propri strumenti di pianificazione territoriale, le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (cfr. articolo 197 comma 1, lettera d).

I criteri indicati dal Piano riguardano l'intero territorio regionale e forniscono un livello minimo ed omogeneo di tutela del territorio. Le Province, in sede di recepimento dei criteri regionali possono introdurre ulteriori tutele in funzione di esigenze specifiche e tengono conto dei principi comunitari relativi alla gerarchia di gestione dei rifiuti e del favor comunitario per le attività di recupero.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	68 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

In continuità con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1620/2001 e con le disposizioni contenute al Capitolo 14 della Relazione generale del Piano regionale di gestione dei rifiuti 2016-2021, i criteri di localizzazione individuati con il vigente Piano distinguono tra i sistemi, zone ed elementi nei quali non sono ammissibili attività e impianti riconducibili al ciclo dei rifiuti e quelli nei quali le medesime attività e impianti sono subordinati a requisiti o condizioni derivanti, per lo più, dalle previsioni della pianificazione nazionale, regionale, o sub-regionale vigente.

Rispetto alla D.G.R. n. 1620/2001, sono stati aggiornati i riferimenti normativi posti alla base della individuazione dei criteri e sono state effettuate alcune precisazioni e riletture in merito all'apparato normativo del PTPR, anche in relazione ai contenuti di diversi piani di settore regionali (PTA, Piani di Bacino ecc.) approvati successivamente al PTPR.

L'individuazione delle aree non idonee si basa sull'analisi sistematica degli strumenti di pianificazione e programmazione ambientale e territoriale e dei vincoli puntuali e territoriali di altra natura esistenti sul territorio. In particolare, tale individuazione considera:

- il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- altri vincoli operanti sul territorio inerenti tematiche di tutela ambientale.

I criteri sono elencati al paragrafo 12.3 della Relazione di Piano.

In merito alla individuazione delle aree idonee/non idonee per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio della Provincia di Bologna in accordo ai criteri regionali, si rimanda in prima istanza a quanto previsto dal Piano Territoriale Metropolitano (PTM) (§ D.1.4).

Si evidenzia tuttavia che il PTM è stato approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 16 del 12/05/2021 e pertanto recepisce i criteri localizzativi indicati nel *Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR 2014-21)* approvato con D.A.L. n. 67 del 3/05/2016.

Di seguito si riporta quindi una tabella con una rassegna normativa al fine di valutare se il sito di intervento ricada o meno in zone di vincolo non idonee alla realizzazione del progetto, con riferimento ai criteri illustrati al capitolo 12 della Relazione di Piano del *Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027*.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	69 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Descrizione	L'area ricade nella perimetrazione?		Riferimento
	SI	NO	
Zone, sistemi ed elementi del P.T.P.R. che contengono norme di esclusione relativamente alla possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti			
Art. 10 - Sistema forestale e boschivo	X		Art. 10 del PTPR Art. 7.2 del PTCP allegato al PTM Si rimanda a quanto argomentato al § D.1.4, da cui deriva l'assenza di vincoli ostativi nel rispetto di determinate condizioni
Art. 13 - Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile		X	
Art. 14 - Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica		X	
Art. 15 - Zone di tutela della costa e dell'arenile		X	
Art. 17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua		X	
Art. 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua		X	
Art. 21 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (comma 2, lett. a, b1 e b2)		X	
Art. 25 - Zone di tutela naturalistica		X	
Art. 26 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità		X	
Art. 34 - Tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del presente Piano		X	

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	70 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Descrizione	L'area ricade nella perimetrazione?		Riferimento
	SI	NO	
Zone, sistemi ed elementi del PTPR che contengono norme che consentono la realizzazione solo di alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti			
Art. 9 - Sistema dei crinali e sistema collinare		X	
Art. 11 - Sistema delle aree agricole		X	
Art. 12 - Sistema costiero		X	
Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale		X	
Art. 20 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi		X	
Art. 21 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (comma 2, lett. c – zone di tutela della struttura centuriata; lett. d – zone di tutela di elementi della centuriazione)		X	
Art. 23 - Zone di interesse storico-testimoniale	X		Art. 23 del PTPR Art. 8.4 del PTCP allegato al PTM Si rimanda a quanto argomentato al § D.1.4, da cui deriva l'assenza di vincoli ostativi nel rispetto di determinate condizioni
Art. 27 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità		X	
Art. 28 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei		X	

Descrizione	L'area ricade nella perimetrazione?		Riferimento
	SI	NO	
Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti			
Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/04: art. 136 - immobili e aree di notevole interesse pubblico; art. 142 – aree tutelate per legge. In tali zone non vi è l'esplicito divieto di realizzazione di impianti, ma l'eventuale previsione risulterebbe significativamente condizionata, essendo subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune previo parere vincolante della Soprintendenza competente	X		L'area identificata per l'ampliamento della discarica esistente ricade nell'area di cui all'art. 142, lett. g) del D.Lgs. 42/2004, ovvero <i>Territori coperti da foreste e da boschi</i> . Nell'ambito della procedura di PAUR viene presentata istanza Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004
(Aree SIC) direttiva 92/43 "Habitat", recepita dal D.P.R n. 357/97 e successivo n. 120/03		X	
(Aree ZPS) direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli" recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n.157/92		X	
Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e s.m.i.		X	
D.P.R. 8-9-1997 n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche		X	
D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448. Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar		X	
L.R. 6/2005, (Aree Protette e Parchi Regionali)		X	
Fasce di rispetto infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti etc..)	X		Come si denota dall'analisi del PSC / RUE, le aree soggette ad intervento sono interessate in parte dalle seguenti fasce di tutela: <ul style="list-style-type: none">• fascia di tutela fluviale, disciplinata dall'art.16 del PSC;• fasce di rispetto stradali e ferroviarie, disciplinata dall'art.19 del PSC;• fasce di rispetto dei depuratori e della discarica RSU, sempre disciplinata dall'art.19 del PSC.
Piano Regionale di Tutela delle Acque		X	

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	72 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Descrizione	L'area ricade nella perimetrazione?		Riferimento
	SI	NO	
Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti			
Piani stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) nazionali, interregionali e regionali Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)	X		<p>Secondo la cartografia del PGRA (§ E.2.1), il sito in esame rientra in seguenti zone:</p> <ul style="list-style-type: none">• scenario di pericolosità elevata H-P3 derivante dal "Reticolo Principale" (RP) del Fiume Reno• scenario di pericolosità media M-P2 derivante dal "Reticolo Secondario di Pianura" (RSP) del Fiume Reno. <p>Dall'analisi delle tavole di PSAI del Fiume Reno emerge che l'area di intervento, che appartiene al Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare del fiume Reno:</p> <ul style="list-style-type: none">• è localizzata all'esterno di aree ad alta probabilità di inondazione relativamente a piene con tempo di ritorno di 30 anni;• è localizzata all'esterno di aree ad alta probabilità di inondazione;• l'intera area del Comune di Galliera è soggetta all'applicazione dell'Art. 20 delle Norme di Piano;• è esterna a Fasce di pertinenza fluviale;• è classificata come ambito interessato da alluvioni frequenti (pericolosità P3). <p>In relazione a tali perimetrazioni i Piani non dettano disposizioni specifiche, rimandando alla pianificazione comunale.</p>

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	73 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Per quanto riguarda invece i criteri per l'individuazione delle aree adatte al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, in particolare rifiuti speciali (RS), nella relazione di Piano e nelle NTA (art. 22), viene osservato che per il raggiungimento dei propri obiettivi in tema di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti speciali il Piano stima il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica; conseguentemente in attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti l'individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla dimostrazione di un fabbisogno di trattamento.

In conclusione, sulla base dell'analisi del fabbisogno di smaltimento di rifiuti speciali e degli esiti della verifica di idoneità della localizzazione dell'ampliamento in progetto, ampliamento della discarica esistente di pubblica utilità non delocalizzabile, è possibile sostenere che l'intervento in esame non risulta in contrasto con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare (PRRB).

Al contrario esso contribuisce a soddisfare una domanda di smaltimento in discarica di rifiuti speciali evidenziata e quantificata dal Piano stesso attraverso l'ampliamento di un sito esistente, soluzione preferenziale indicata dal Piano.

E.2 PIANI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

E.2.1 *Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)*

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"><i>Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) aggiornamento 2021 adottato dalla Conferenza Istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5/2021</i>
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">scenario di pericolosità elevata H-P3 derivante dal "Reticolo Principale" (RP) del Fiume Renoscenario di pericolosità media M-P2 derivante dal "Reticolo Secondario di Pianura" (RSP) del Fiume Renoarea con classe di rischio R1 (moderato)
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">-

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) è un Piano introdotto dalla Direttiva comunitaria 2007/60/CE (cd. 'Direttiva Alluvioni') con la finalità di costruire un quadro omogeneo a livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	74 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

In base a quanto disposto dal D.Lgs. 49/2010, il PGRA, alla stregua dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), è stralcio del Piano di Bacino ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica. Alla scala di intero distretto, il PGRA agisce in sinergia con i PAI vigenti.

Le Autorità di bacino distrettuali sono i soggetti competenti per gli adempimenti legati all'attuazione della Direttiva insieme alle Regioni, Enti incaricati – in coordinamento tra loro e col Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – di predisporre ed attuare, per il territorio del distretto a cui afferiscono, il sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

Il territorio di interesse rientra nell'ambito dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, unità di gestione ITI021 Fiume Reno.

Il PGRA riguarda tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni: a partire dalla mappatura delle aree allagabili, classificate in base alla pericolosità e al rischio, definisce una serie di misure da attuare per le fasi di prevenzione e protezione, oltre alle misure per la preparazione e il ritorno alla normalità dopo il verificarsi di un evento. Deve essere, pertanto, costituito da alcune sezioni fondamentali che possono essere sinteticamente riassunte nei seguenti punti:

- la definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla riduzione del rischio idraulico, sulla base dell'analisi preliminare della pericolosità e del rischio a scala di bacino e di distretto;
- la definizione delle misure che si ritengono necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi comprese le attività da attuarsi in fase di evento.

Il processo di pianificazione ha una durata di sei anni a conclusione dei quali si avvia ciclicamente un nuovo processo di revisione del Piano.

Il primo ciclo di pianificazione (2011 – 2015) si è concluso nel 2016 quando sono stati definitivamente approvati i PGRA relativi al periodo 2015-2021.

Nel dicembre 2021, sono stati adottati in sede di Conferenze Istituzionali Permanenti delle Autorità di bacino i PGRA relativi al secondo ciclo di attuazione (2016-2021) con i seguenti passaggi:

- In data 16 dicembre 2021 e 5 dicembre 2021 le Conferenze Operative delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino Centrale hanno esaminato e condiviso gli elaborati di aggiornamento dei rispettivi Piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), predisposti ai

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	75 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

sensi dell'art. 14, comma 3 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, ed espresso al riguardo parere positivo.

- Successivamente, in data 20 dicembre 2021, le Conferenze Istituzionali permanenti delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino Centrale hanno adottato all'unanimità ai sensi degli art. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 il primo aggiornamento dei rispettivi PGRA, con Deliberazioni:
 - Del. 5/2021 Distretto Po;
 - Del. 27/2021 Distretto Appennino Centrale.

I PGRA sono stati quindi pubblicati il 22 dicembre 2021, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva 2007/60/CE, sui rispettivi siti web e pubblicati sulla GU Serie Generale n.23 del 29/01/2022.

I documenti del secondo ciclo sono stati definitivamente approvati Con i DPCM del 1°dicembre 2022, pubblicati sulla GU Serie Generale n.32 del 08/02/2023; è in corso il terzo ciclo di pianificazione (2022 – 2027).

Il secondo ciclo di attuazione oltre all'elaborazione ed adozione dei PGRA 2021-2027, ha comportato l'aggiornamento delle mappe della pericolosità (aree allagabili) complessive che costituiscono quadro conoscitivo dei PAI, le mappe del rischio, oltre alle mappe di pericolosità (aree allagabili, tiranti, velocità) nelle APSFR (Aree a Potenziale Rischio Significativo).

Le mappe della pericolosità indicano le aree geografiche potenzialmente allagabili con riferimento all'insieme delle sue cause scatenanti, in relazione a tre scenari (art. 6, comma 2 D.lgs. 49/2010):

- Alluvioni rare (pericolosità L-P1): tempo di ritorno fino a 500 anni (scarsa probabilità);
- Alluvioni poco frequenti (pericolosità M-P2): tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
- Alluvioni frequenti (pericolosità H-P3): tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

Di seguito vengono riportati gli estratti della mappa della pericolosità di alluvioni per l'area di interesse così come disponibili tramite applicazione WebGIS Moka della Regione Emilia-Romagna²; esse rappresentano le mappe di pericolosità più recenti di cui al PGRA vigente perché accolgono i dati relativi all'ultima fase del percorso di aggiornamento delle mappe (2021-2022).

² <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/DA/index.html>

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	76 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Dall'analisi della stessa si rileva che l'area di intervento ricade:

- nello scenario di pericolosità elevata H-P3 derivante dal “Reticolo Principale” (RP) (Figura 19);
- nello scenario di pericolosità media M-P2 derivante dal “Reticolo Secondario di Pianura” (RSP) (Figura 20).

Di seguito vengono riportate le mappe di pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti e del rischio di alluvione per l'area di interesse.







Figura 19 - PGRA – Mappa della pericolosità ITI021 Fiume Reno - RP

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	77 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	



09/04/2025, 15:23:50

 Ampliamento
 Sito impiantistico HA
 Opere di valorizzazione paesaggistica e ambientale




 H-P3 (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni - elevata probabilità)
 M-P2 (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità)
 L-P1 (Alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento - bassa probabilità)

Figura 20- PGRA – Mappa della pericolosità ITI021 Fiume Reno - RP

La Direttiva Alluvioni stabilisce che in corrispondenza di ciascuno scenario di probabilità, siano redatte mappe del rischio di alluvioni. Il D.P.C.M. 29.09.98 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e del D.L. 11.06.98, n. 180”, richiamato nel D.Lgs. 49/2010, definisce quattro classi di rischio:

- R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.
- R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	78 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli.

La determinazione del rischio è ottenuta dalla combinazione dei parametri danno e pericolosità, condotta attraverso una matrice con 4 righe e 3 colonne.

CLASSI DI RISCHIO	CLASSI DI PERICOLOSITA'		
CLASSI DI DANNO	P3	P2	P1
D4	R4	R3	R2
D3	R3	R3	R1
D2	R2	R2	R1
D1	R1	R1	R1

Figura 21 – Matrice di Rischio del Reticolo Principale

Se la pericolosità è definita sulla base delle mappe sopra riportate, le classi di danno rappresentano la descrizione dell'impatto delle alluvioni sugli elementi esposti che vengono categorizzati mediante una o più tipologie (ad es. edifici civili, impianti industriali) e relative sottocategorie (case monofamiliari, impianti IPPC). Il danno dipende dal valore dei beni esposti e dalla loro vulnerabilità all'alluvione considerata (ossia di quel tipo e con quella intensità).

Di seguito (Figura 22) è riportata la mappa delle aree per classi di rischio per il territorio di interesse estratta dal WebGIS dell'Autorità di bacino del fiume Po³ da cui si rileva che l'area di intervento (ampliamento) ricade attualmente in area di rischio R1 (moderato).

³ <https://webgis.adbpo.it/catalogue/#/dataset/764>

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	79 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	



Figura 22 – Mappa delle aree per classi di rischio idraulico Distretto Po 2020

Per una valutazione delle disposizioni insistenti sull'area si rimanda all'analisi del PAI.

E.2.2 Piano stralcio assetto idrogeologico (PSAI) – Fiume Reno

Versione del Piano analizzata	
<ul style="list-style-type: none"> Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Reno approvato con D.G.R n. 567 del 07/04/2003 Variante di coordinamento tra il PGRA e i Piani Stralcio di bacino approvata con D.G.R n. 2111 del 05/12/2016 	
Classificazione dell'area interessata dal progetto	
<ul style="list-style-type: none"> Ambito interessato da alluvioni frequenti (pericolosità P3) 	
Norme di interesse per l'area di progetto	
<ul style="list-style-type: none"> Art. 20 (controllo degli apporti d'acqua) Art. 28 (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare) 	

La Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è stata adottata con delibera C.I. n. 3/1 del 07/11/2016 approvato, per il territorio di competenza, dalla Giunta Regionale Emilia- Romagna con deliberazione n. 2111 del 05/12/2016.

Si riportano di seguito gli elaborati di piano del Titolo II Reno in estratto per l'area in esame e in particolare:

- Tavola A Localizzazione delle situazioni a rischio elevato e molto elevato (Figura 23).

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	80 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- Tavola B.4 Aree passibili di inondazione e sezioni trasversali di riferimento (Figura 24).
- Tavola 1.7 Reticolo idrografico, ambiti territoriali normati (Figura 25).
- Variante di coordinamento tra Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di Bacino – Tavola MP7 Mappa della pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni (Figura 26).




Figura 23 - PSAI Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Reno – II.2 Bacino del fiume Reno - Rischio Idraulico e Assetto Rete Idrografica – Tavola A Localizzazione delle situazioni a rischio elevato e molto elevato

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	81 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	



DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	82 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 25 - PSAI Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Reno – II.1
Bacino del fiume Reno - Rischio Idraulico e Assetto Rete Idrografica – Tavola 1.7 Reticolo
idrografico, ambiti territoriali normati

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	83 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 26 - Variante di coordinamento tra Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di Bacino – Tavola MP7 Mappa della pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni

Dall'analisi delle tavole di Piano emerge che l'area di intervento, che appartiene al Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare del fiume Reno:

- è localizzata all'esterno di aree ad alta probabilità di inondazione relativamente a piene con tempo di ritorno di 30 anni;
- è localizzata all'esterno di aree ad alta probabilità di inondazione;
- l'intera area del Comune di Galliera è soggetta all'applicazione dell'Art. 20 delle Norme di Piano;
- è esterna a Fasce di pertinenza fluviale;

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	84 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- è classificata come ambito interessato da alluvioni frequenti (pericolosità P3).

In relazione agli esiti dell'analisi si riportano di seguito:

- l'art. 20 delle Norme Tecniche di Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno;
- l'art. 28 delle Norme Tecniche integrative della variante di coordinamento tra il Piano di Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di Bacino.

Art. 20 (controllo degli apporti d'acqua)

1. Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, per le aree ricadenti nel territorio di pianura e pedecollina indicate nelle tavole del "Titolo I l'Assetto della Rete Idrografica" i Comuni prevedono nelle zone di espansione, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, che la realizzazione di interventi edilizi sia subordinata alla realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 m³ per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche; sono inoltre escluse le superfici dei sistemi di raccolta a cielo aperto. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adequata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta.

2. I sistemi di raccolta di cui al comma precedente, ad uso di una o più delle zone di espansione, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente. Essi possono essere inoltre previsti negli strumenti urbanistici come interventi complessivi elaborati d'intesa con l'Autorità idraulica competente.

3. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta delle acque piovane sono stabilite, anche in caso di scarico indiretto nei corsi d'acqua o nei canali di bonifica, dall'Autorità idraulica competente (Servizi Tecnici di bacino o Consorzi di bonifica) con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione e alla quale dovrà essere consentito il controllo funzionale nel tempo dei sistemi di raccolta. Il progetto dei sistemi di raccolta dovrà, salvo quanto diversamente disposto dall'Autorità idraulica competente, far riferimento a quanto previsto nel documento d'indirizzo "Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura".

4. L'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso pari almeno a 100 m³ per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al parere favorevole, espresso sulla base di un'idonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente comma, dell'Autorità idraulica competente. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	85 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

sistemi di “drenaggio tubolare sotterraneo” e di “scarificazione con aratro talpa” sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d’invaso.

5. I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo, dettano norme o comunque emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane anche nelle aree edificate.

6. I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo e il cui territorio è in parte interessato da tratti non arginati dei corsi d'acqua principali, sulla base del quadro conoscitivo di cui all'art. 21 comma 3, possono individuare le parti di territorio che recapitano direttamente nei corsi d'acqua principali Reno, Idice, Savena, Quaderna, Zena, Sillaro e Santerno e proporre l'esclusione dal campo di applicazione dell'art.20. L'Autorità di Bacino decide in merito a tali proposte con atto del Comitato Istituzionale sul parere del Comitato tecnico.

7. Il valore minimo dei volumi previsti nei commi 1 e 4 del presente articolo può essere modificato con delibera del Comitato Istituzionale su conforme parere del Comitato Tecnico. [...]

Il progetto proposto prevede interventi per la laminazione delle portate meteoriche e l'invarianza idraulica dei contributi al sistema scolante di area.

Art. 28 (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare)

1. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), le amministrazioni comunali, oltre a quanto stabilito dalle norme di cui ai precedenti Titoli del presente piano, nell'esercizio delle attribuzioni di propria competenza opereranno in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA e, a tal fine, dovranno:

a) aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d'evento atteso e il modello d'intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.

b) assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.

c) consentire, prevedere e/o promuovere, anche mediante meccanismi incentivanti, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.

2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1), le amministrazioni comunali, in ottemperanza ai principi di precauzione e dell'azione preventiva, dovranno sviluppare le azioni amministrative di cui al punto a) del precedente comma 1.

3. In relazione al fenomeno di inondazione generata dal reticolo di bonifica, oltre a quanto stabilito nel presente piano, si applica la Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno approvata con Delibera C.I. n° 1/3 del 23/04/2008; (Avviso di adozione BUR n.74 del 07/05/2008) e modificata con Delibera C.I. n° 1/2 del 25/02/2009 (Avviso di adozione BUR n.40 del 11/03/2009).

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	86 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

4. Nel caso in cui, a seguito di rilievi e di studi specifici, le caratteristiche morfologiche delle aree o le prestazioni idrauliche dei corsi d'acqua configurino le aree potenzialmente interessate da alluvioni diversamente da quanto indicato nelle tavole MP "Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni", tali tavole potranno essere modificate secondo la procedura di cui all'art. 24 comma 2 del presente piano, anche su proposta delle Amministrazioni comunali. Nel caso in cui la realizzazione di interventi strutturali configuri le aree potenzialmente interessate da alluvioni diversamente da quanto indicato nelle tavole MP "Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni", il Comitato Istituzionale, previo parere del Comitato Tecnico, prende atto dell'avvenuta verifica funzionale delle opere e determina la decorrenza della nuova perimetrazione.

Per ciò che riguarda la gestione delle acque meteoriche, di ruscellamento e di infiltrazione, il Piano prevede che la regolamentazione delle attività e degli interventi attenga agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Si rimanda pertanto a quanto previsto dalla pianificazione comunale (D.2).

E.3 PIANI DI RISANAMENTO E TUTELA DELLE ACQUE

E.3.1 Piano di Gestione delle Acque (PdGA)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">PdGA del Fiume Po (PdG Po 2021) approvato con DPCM del 7 giugno 2023
Classificazione dell'area in esame
<ul style="list-style-type: none">Bacino drenante afferente ad area sensibile ai sensi della Direttiva 91/271/CE
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">-

Il Piano di Gestione delle Acque è lo strumento di pianificazione introdotto dalla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n. 152/2006. La direttiva istituisce un quadro di azione comunitaria in materia di acque, anche attraverso la messa a sistema di una serie di direttive previgenti in materia, al fine di ridurre l'inquinamento, impedire l'ulteriore deterioramento e migliorare lo stato ambientale degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle aree umide sotto il profilo del fabbisogno idrico.

A tal fine la direttiva prevede un preciso cronoprogramma per il raggiungimento degli obiettivi prefissati – il buono stato ambientale per tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei ed aree protette connesse – individuando nel Piano di Gestione delle Acque (PdGA) lo strumento conoscitivo, strategico e programmatico attraverso cui dare applicazione ai precisi indirizzi comunitari, alla scala territoriale di riferimento, individuata nel distretto idrografico, definito come "area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi". Altra caratteristica del PdGA è che lo stesso trova

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	87 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

in buona misura attuazione attraverso misure derivanti da direttive e pianificazioni collegate (in particolare la direttiva nitrati, la direttiva acque reflue, Habitat, ecc.) e in particolare dai Piani di Tutela delle acque Regionali.

Il sito in esame è collocato all'interno del territorio del distretto idrografico del Fiume Po.

Il Piano di Gestione del Fiume Po 2021 (PdG Po 2021), riesame e aggiornamento del PdG Po 2015 per il ciclo di pianificazione 2021-2027, è stato approvato con DPCM del 7 giugno 2023.

Il PdG Po 2021 è costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborato 0 Relazione Generale.
- Elaborato 1 Aggiornamento delle caratteristiche del distretto.
- Elaborato 2 Sintesi e analisi delle pressioni e degli impatti significativi.
- Elaborato 3 Registro delle aree protette.
- Elaborato 4 Mappa delle reti di monitoraggio e rappresentazione cartografica dello stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee.
- Elaborato 5 Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali ed acque sotterranee del distretto idrografico padano
- Elaborato 6 Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico.
- Elaborato 7 Programma di misure del PdG Po 2021.
- Elaborato 8 Repertorio dei Piani e Programmi relativi a sottobacini o settori e tematiche specifiche.
- Elaborato 9 Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del Piano.
- Elaborato 10 Elenco autorità competenti.
- Elaborato 11 Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'articolo 14, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE.
- Elaborato 12 Repertorio delle informazioni a supporto del processo di riesame e aggiornamento del PdGPo 2015.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	88 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- Elaborato 13 Schede di sottobacino PdG Po 2021.

Dall'analisi degli elaborati di interesse, inclusa la cartografia del Geoportale dell'Autorità di Bacino, si rileva quanto segue:

- con riferimento alla rete idrografica oggetto del Piano il corpo idrico superficiale naturale più prossimo è il Fiume Reno (corpo idrico naturale indicato come fortemente modificato) mentre immediatamente a nord dell'area di intervento è presente il canale di bonifica scolo Riolo – della Botte e poco più a nord lo scolo San Prospero, appartenenti al comprensorio di competenza del Consorzio della Bonifica Renana;
- in corrispondenza del sito sono presenti corpi idrici sotterranei “pianura alluvionale – confinato inferiore”, “pianura alluvionale appenninica – confinato superiore” e “freatico di pianura fluviale”;
- i corpi idrici superficiali e sotterranei nel territorio di interesse non risultano destinato alla produzione di acqua potabile;
- non sono presenti aree destinate alla vita dei pesci;
- l'intero territorio del bacino idrografico è individuato come bacino drenante afferente ad area sensibile ai sensi della Direttiva 91/271/CE (per la presenza di corpi idrici già eutrofizzati o potenzialmente soggetti a fenomeni di eutrofizzazione), mentre non rientra tra le zone vulnerabili ai nitrati ai sensi della stessa Direttiva; in relazione alle ‘aree sensibili’ sono individuate misure specifiche (rif. Elaborato 3, par. 3.9, Elaborato 7 – allegato 7.1) finalizzate a ridurre l'inquinamento da nitrati, sostanze organiche e fosforo, non pertinenti l'intervento in esame;
- il sito non ricade in aree naturali protette (Rete Natura 2000, parchi, ecc.);
- lo stato/potenziale ecologico e lo stato chimico dei corpi idrici superficiali risultano rispettivamente “sufficiente” e “buono” sia per il Fiume Reno nel tratto prossimo all'area di interesse, sia per lo scolo Riolo – della Botte;
- lo stato quantitativo e lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei risultano rispettivamente:
 - “buono” e “buono” sia per “pianura alluvionale - confinato inferiore” sia per “pianura alluvionale appenninica - confinato superiore”;
 - “buono” e “scarso” per “freatico di pianura fluviale”;

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	89 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- pressioni e impatti significativi sui corpi idrici superficiali di interesse sono evidenziati nella tabella che segue

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Pressioni significative	Impatti significativi
IT080600000000015_16ER	Reno	1.1; 1.2; 4.1; 4.5; 5.1;	IN; IO; IC; HA_IDR; HA_MOR; Altro;
IT080618000000001_2ER	Riolo - della Botte	1.1; 1.2; 2.2; 2.6;	IN; IO; IC;

Legenda pressioni significative:

Tipologia di pressioni potenzialmente significative
1.1 Puntuali – Scarichi urbani
1.2 Puntuali – Sforatori di piena
2.2 Diffuse - Agricoltura
2.6 Diffuse - Scarichi non allacciati alla fognatura
4.1 Alterazioni morfologiche -Alterazioni fisiche del canale/letto del corpo idrico
4.5 Alterazioni morfologiche –Altro
5.1 Altre pressioni -Introduzioni di malattie e specie aliene

Legenda impatti significativi:

Impatto significativo
IN Inquinamento da nutrienti
IO Inquinamento organico
IC Inquinamento chimico
IM Inquinamento microbiologico
T Temperature elevate
HA_IDR Habitat alterati dovuti a cambiamenti idrologici
HA_MOR Habitat alterati dovuti a cambiamenti morfologici (inclusa la connettività fluviale)
Altro
Nessun impatto significativo

Tabella 2 – Pressioni e impatti significativi sui corpi idrici di interesse

- per i corpi idrici superficiali e sotterranei sono fissati obiettivi per il raggiungimento di determinati livelli di stato;
- sono previste per il sottobacino del Fiume Reno varie misure del Programma di misure per l'attuazione del PdG Po 2021, ma non di diretta applicazione e interesse.

In conclusione, dall'analisi del Piano di Gestione delle Acque (PdGA) del Fiume Po non sono emersi elementi in contrasto con l'intervento in progetto.

E.3.2 Piani di risanamento e tutela delle acque (PTA)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> Piano di Tutela delle Acque approvato con DAL n. 40 del 21/12/2005
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> -
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> -

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna è stato approvato con DAL n. 40 del 21/12/2005.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	90 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce lo strumento di pianificazione regionale e provinciale in materia di acque (previsto già dal D.Lgs. 152/99 e successivamente anche dal D.Lgs. 152/2006) volto alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, fissati in via generale dalle Direttive Europee (Direttiva 2000/60/CE) e recepite a livello nazionale nel citato Decreto e successive modifiche.

Dalla definizione del quadro conoscitivo il PTA individua gli obiettivi di quantità e qualità delle risorse idriche, per il raggiungimento dei quali recepisce gli obiettivi e le priorità individuati dalle Autorità di Bacino e gli indirizzi strategici delineati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e dai principali strumenti di pianificazione vigenti a livello regionale e provinciale (Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale Paesistico Regionale, Piani Territoriali Paesistici Provinciali).

I principali obiettivi da perseguire sono:

- attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Questi obiettivi, necessari per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque, sono raggiungibili attraverso:

- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
- la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico;
- il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalla normativa nazionale nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici;
- l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	91 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo e al riciclo delle risorse idriche.

Tali obiettivi sono stati fissati individuando le principali criticità connesse alla tutela della qualità e all'uso delle risorse, sulla base delle conoscenze acquisite riguardanti le caratteristiche dei bacini idrografici (elementi geografici, condizioni geologiche, precipitazioni), l'impatto esercitato dall'attività antropica (analisi dei carichi generati e sversati di origine puntuale e diffusa), le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e qualitative-quantitative delle acque sotterranee nonché l'individuazione del modello idrogeologico e lo stato qualitativo delle acque marine costiere.

Gli obiettivi di qualità ambientale che dovevano essere raggiunti entro il 31 dicembre 2016 per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei sono costituiti dal conseguimento dei requisiti necessari a ottenere lo stato di qualità ambientale (come definiti in allegato 1 del D.Lgs.152/99) buono (Classe 2) o elevato, nel caso in cui lo stato buono sia già raggiunto. Al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo finale, ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso doveva conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente" entro il 31 dicembre 2008. Per gli aspetti quantitativi gli obiettivi prioritari risultano essere l'azzeramento del deficit idrico sulle acque sotterranee e il mantenimento in alveo di un Deflusso Minimo Vitale (DMV).

La trasposizione cartografica degli elementi riportati nel PTA ha portato alla realizzazione di una tavola nella quale sono evidenziate le zone di protezione delle acque sotterranee, con particolare riferimento alle aree di ricarica.

Si riporta di seguito un estratto della cartografia delle Zone di protezione delle acque sotterranee: Aree di ricarica da cui si evince che il sito di intervento non ricade in alcuna delle zone di protezione delle acque sotterranee individuate dal PTA.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	92 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 27 - PTA Piano Tutela Acque – Tavola 1 – Zone di protezione delle acque sotterranee: Aree di ricarica

In conclusione, il progetto in esame non si pone in contrasto con i contenuti del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	93 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

E.4 PIANI IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

E.4.1 *Piano aria integrato regionale (PAIR 2030)*

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2030 approvato con DAL n. 152 del 30/01/2024
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">IT0893 Pianura EstAree di superamento per PM10 e NO₂
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">Articolo 10 - Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

Il nuovo Piano Aria Integrato Regionale 2030 (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024 ed è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT n. 34 del 6 febbraio 2024.

Il Piano Aria Integrato Regionale dà attuazione agli articoli 9, 10 e 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure strutturali ed emergenziali necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici nel più breve tempo possibile, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Il Piano mira a conseguire il rispetto dei limiti di inquinanti più critici stabiliti dalla normativa nel minor tempo possibile, seguendo i seguenti principi:

- riduzione delle emissioni sia di inquinanti primari che di precursori degli inquinanti secondari (tra cui PM10, PM2.5, NO_x, SO₂, NH₃, COV);
- intervento simultaneo sui principali settori emissivi;
- intervento sia a livello locale che su scala spaziale estesa del bacino padano, coinvolgendo i Ministeri responsabili delle fonti nazionali;
- prevenzione degli episodi di inquinamento acuto al fine di ridurre i picchi locali.

Gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 1 sono perseguiti in via strutturale dalla Regione attraverso la riduzione al 2030, rispetto ai valori emissivi dello scenario base, delle emissioni degli inquinanti di seguito elencata:

- a) 13% delle emissioni di PM10, corrispondente a 1440 tonnellate/anno;

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	94 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- b) 13% delle emissioni di PM_{2.5}, corrispondente a 1298 tonnellate/anno;
- c) 12% delle emissioni di ossidi di azoto (NO_x), corrispondente a 8258 tonnellate/anno;
- d) 29% delle emissioni di ammoniaca (NH₃), corrispondente a 13538 tonnellate/anno;
- e) 6% delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 5005 tonnellate/anno;
- f) 13% delle emissioni di biossido di zolfo (SO₂), corrispondente a 1454 tonnellate/anno.

Il PAIR 2030, in continuità con la precedente pianificazione (PAIR 2020) e in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 155/2010, individua quattro zone del territorio regionale, caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteoclimatiche omogenee (Figura 28):

- Agglomerato di Bologna;
- Zone dell'Appennino;
- Pianura Est;
- Pianura Ovest.

L'area di intervento, ubicata nel territorio comunale di Galliera, ricade nella zona "Pianura Est".




Figura 28 - Zonizzazione del territorio regionale [Fonte: Allegato 2 alla Relazione generale del PAIR 2030]

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	95 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Le aree di superamento e a rischio di superamento dei valori limite di PM₁₀ e di NO₂ di cui alla D.A.L. n. 51 del 2011, di seguito "aree di superamento", corrispondono alle zone della Pianura Est e della Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna (art. 4, c. 2 del Piano).

Il Piano non contempla misure e norme specifiche relative al settore dei rifiuti; sono potenzialmente applicabili le norme di carattere generale e le norme relative ad "attività produttive". Ai fini della presente valutazione, si riportano di seguito gli articoli di potenziale interesse per il progetto di ampliamento della discarica in esame.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10 - Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

1. (P) Le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.

2. (P) Le previsioni contenute al capitolo 11, paragrafo 11.4.3.6 della Relazione generale di Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, se pertinenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1. Ai fini di cui al presente comma possono essere valutate anche le misure di contenimento delle polveri diffuse proposte nel progetto presentato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione. [...]

SEZIONE IV - MISURE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 25 - Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni

1. (P) L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni:

a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NO_x (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;

b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali;

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	96 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

c) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame in caso di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.c, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali.

[...]

3. (P) I limiti di applicabilità tecnica e di sostenibilità economica di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivati dal proponente e valutati nel provvedimento di autorizzazione.

4. In caso siano fissati nelle BAT conclusions valori limite di emissione con periodo di riferimento annuale, o siano presenti sistemi di monitoraggio in continuo, le misure di cui alle lettere a), b) c) del comma 1 possono essere applicate con riferimento alle concentrazioni medie annue o alle emissioni totali annue.

5. Ai fini di tutela della qualità dell'aria, ai sensi all'articolo 271, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006, potranno essere stabiliti appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittive di quelle previste dagli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali. Il Piano, al paragrafo 11.4.3.4, prevede i criteri che saranno attuati con un successivo atto di Giunta, sentita la competente Commissione assembleare. [...]

Articolo 27 - Procedure di valutazione di impatto ambientale

1. (P) La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM₁₀, NOx, SO₂, COV non metanici, NH₃ introdotte dall'intervento. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al presente comma la Giunta Regionale, in un'ottica di semplificazione amministrativa, emana apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

2. (P) Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle emissioni per gli inquinanti PM₁₀, NOx, SO₂, COV non metanici, NH₃ del progetto presentato nonché alle misure eventualmente necessarie alla riduzione dell'effetto di tali emissioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno valore di prescrizione.

L'ampliamento della discarica non comporta l'attivazione di nuovi punti di emissione convogliati in atmosfera o modifiche alle emissioni esistenti; le uniche nuove emissioni, scarsamente rilevanti, sono di carattere diffuso, per cui si applica l'art. 10 prima citato. In merito all'articolo 10 si riporta di seguito il paragrafo 11.4.3.6 della Relazione di Piano.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	97 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

11.4.3.6 Contrasto alle emissioni di polveri diffuse

Si definiscono polveri diffuse le polveri generate da sorgenti che immettono particelle solide in atmosfera in flussi non convogliati. Tali sorgenti contribuiscono in modo rilevante alle emissioni di particolato primario in atmosfera. Le principali sorgenti di polveri diffuse includono l'erosione di superfici esposte, strade pavimentate e non, l'edilizia e altre attività industriali, in particolare cave e miniere. Si applicheranno in sede autorizzatoria e di valutazione di impatto ambientale le migliori tecniche di abbattimento in tutti i settori in cui la movimentazione di materiali polverulenti e l'erosione, meccanica e non, porti contributi rilevanti alle polveri atmosferiche totali.

Alcune tecniche funzionali a contenere la dispersione delle polveri riguardano:

- l'adozione di protezioni antivento;*
- la nebulizzazione di acqua eventualmente additivata;*
- la pavimentazione, il lavaggio e la pulizia delle vie di movimentazione interne ai siti lavorativi;*
- l'utilizzo di sistemi aspiranti fissi e mobili;*
- l'adozione di sistemi di depolverazione e captazione con filtri a tessuto;*
- lo stoccaggio al coperto / confinato con sistemi di movimentazione automatici;*
- l'utilizzo di sistemi antiparticolato nelle macchine operatrici e nei mezzi di cantiere.*

Nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni possono essere valutate anche le misure di contenimento delle polveri diffuse proposte nel progetto presentato o nella richiesta di autorizzazione.

In ottemperanza a quanto previsto dal Piano e alla prassi tecnico-gestionali correntemente implementate nei siti di discarica, il progetto prevede misure per il contenimento delle emissioni diffuse, come approfondito nell'elaborato DS 03 BO VA 01 SI IM 05.00 – vol.2 del presente Studio, nonché negli elaborati Piano di gestione operativa (DS 03 BO AA 03 DT RT 01.01 – vol.3) e Relazione tecnica (DS 03 BO AA 03 DT RT 01.00 – vol.3).

In conclusione, per quanto analizzato, è possibile affermare che l'intervento in progetto non presenta elementi di contrasto con le prescrizioni del PAIR 2030.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	98 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

E.5 PIANI IN MATERIA DI TRASPORTI

E.5.1 *Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2025)*

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">PRIT 2025 approvato con Delibera di Assemblea Regionale n° 59 del 23/12/2021
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">-
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">-

La Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 30 del 1998 "*Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale*" individua il PRIT (Piano Regionale Integrato dei Trasporti) come il principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione, in linea con il nuovo quadro dei poteri in materia conferiti alle Regioni con la Legge. 59/1997 e successivi L. 127/1997, D.L. 422/1997 e D.L. 112/1998.

Il PRIT 2025 è stato approvato con Delibera di Assemblea Regionale n° 59 del 23/12/2021.

Il Piano è composto dai seguenti elaborati:

- a) Relazione Tecnica.
- b) Cartografia:
 - Carta A "Inquadramento strategico".
 - Carta B "Sistema stradale".
 - Carta C1 "Sistema infrastrutturale ferroviario".
 - Carta C2 "Schema di riferimento del Servizio ferroviario regionale".
 - Carta D "Sistema logistico".
 - Carta E "Ciclovie regionali".
 - Carta F "Sistema di pianificazione integrata della mobilità".
- c) Rapporto ambientale di VAS.
- d) Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale di VAS.
- e) Studio di incidenza ambientale.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	99 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

f) Dichiarazione di sintesi.

In via generale le linee di indirizzo del PRIT 2025 prevedono che il settore dei trasporti contribuisca alla costruzione di un modello territoriale regionale sostenibile sotto diversi profili:

- il profilo ambientale e della qualità della vita, per ridurre gli impatti negativi della mobilità sull'ecosistema e sulla salute (emissioni di gas-serra, inquinamento, consumo di energia e di territorio, degrado del paesaggio urbano, ...);
- il profilo sociale, per migliorare l'accessibilità al territorio, alle città e alle sue funzioni (luoghi di lavoro, di studio e di svago; servizi pubblici e privati; ecc.), attraverso l'aumento dell'efficacia delle diverse modalità di trasporto e della loro integrazione, la riduzione delle necessità di spostamento (servizi on-line, telelavoro, ecc.), l'attenzione alle esigenze di tutti i cittadini e le cittadine, e il miglioramento della sicurezza;
- il profilo economico, per sostenere un'offerta di reti e servizi di mobilità in grado di incrementare la competitività economico-produttiva del territorio, ridurre i costi unitari del settore, aumentarne l'efficienza e aprirlo al mercato dove opportuno;
- il profilo partecipativo, per migliorare la governance e la regolamentazione delle competenze di settore sul territorio, assicurando allo stesso tempo processi di trasparenza e partecipazione di tutti gli attori sociali.

Il PRIT 2025 conferma lo scenario infrastrutturale disegnato dal precedente PRIT98, ove necessario ricalibrandolo e/o adeguandolo alle attuali priorità.

Per quanto riguarda la rete stradale Il Piano conferma una struttura della maglia stradale gerarchicamente distinta su livelli integrati, ed è finalizzata ad assolvere, da un lato, a funzioni di servizio dei percorsi di attraversamento e della mobilità regionale di ampio raggio (Grande Rete), dall'altro a funzioni di accessibilità più locale al territorio e di servizio dei percorsi di medio-breve raggio (Rete di Base principale).

La rete di interesse regionale (esistente e di previsione) comprende e amplia quanto previsto dalla L.R. 3/99, ed è composta da:


- strade e superstrade di competenza diretta dello Stato (che si avvale di ANAS SPA per la relativa gestione);
- autostrade gestite in concessione (statale o regionale) da soggetti privati, comprensive degli assi diretti di adduzione;

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	100 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- alcune strade provinciali che concorrono ad assicurare l'accessibilità territoriale di medio-breve raggio.

Le restanti strade provinciali e quelle comunali extra-urbane di interesse provinciale come individuate dai piani territoriali di Area Vasta o Metropolitano, vanno a costituire la Rete di Base Locale, con in genere caratteristiche funzionali più locali o comunque a servizio di territori meno urbanizzati. Il PRIT 2025 ricomprende tale Rete nell'ambito della rete di Interesse Regionale e, pur non prevedendo specifici interventi, definisce comunque alcuni principi e indirizzi per assicurarne l'integrazione nel sistema complessivo della mobilità.

Il sistema stradale regionale è rappresentato nella Carta B ("Sistema stradale") di cui si riporta uno stralcio in Figura 29.



DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	101 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	



Figura 29 – PRIT 2025 - Stralcio della Carta B “Sistema stradale”

Nell’area sono presenti le seguenti infrastrutture stradali:

- Autostrada A13, a est (tratto tra le uscite Altedo e Ferrara Sud), per la quale è previsto potenziamento a 3 corsie;
- SS64 Porrettana, a est dell’Autostrada A13;
- SP20 S. Pietro in Casale - SS64 Porrettana;
- SP11 S. Pietro in Casale – SP42 Centese;
- SP66 Ferrara – Cento.

Inoltre più a Nord è in progetto la realizzazione dell’Autostrada Regionale Cispadana che collegherà il casello Reggiolo-Rolo dell’A22 alla barriera di Ferrara Sud sull’A13.

Oltre agli interventi già citati (3° corsia A13 tra Bologna Arcoveggio e Ferrara Sud, realizzazione dell’Autostrada Regionale Cispadana) il PRIT individua numerosi interventi sulla rete di competenza provinciale finalizzati a migliorare le caratteristiche di deflusso e di elevare le condizioni di sicurezza rimane, oltre al mantenimento in esercizio della rete esistente e ad interventi di manutenzione straordinaria, anche nell’area territoriale di interesse.

In conclusione, pur non contenendo previsioni specificatamente applicabili all’intervento in esame, il PRIT individua una rete infrastrutturale stradale ben strutturata e per la quale sono previsti interventi di miglioramento e potenziamento, funzionale anche al progetto in esame.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	102 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

E.5.2 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">Piano Urbano della Mobilità Sostenibile approvato dal Consiglio metropolitano di Bologna con Delibera n° 54 del 27/11/2019
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">-
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">-

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Bologna, approvato dal Consiglio metropolitano di Bologna con Delibera n° 54 del 27/11/2019, è stato redatto a livello metropolitano con la partecipazione della Città metropolitana, del Comune di Bologna e delle 7 Unioni di Comuni che compongono il territorio provinciale per affrontare in maniera congiunta il tema della mobilità sostenibile.

Il Piano e la relativa Relazione affrontano il tema dello spostamento delle persone e di quello delle merci a scala metropolitana secondo obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale, economica; i contenuti del PUMS assolvono ad una funzione di indirizzo nei confronti del Piano Territoriale Metropolitano e dei Piani Urbanistici di Comuni e Unione dei Comuni.

L'obiettivo di Piano del PUMS prevede al 2030 la riduzione delle emissioni da traffico del 40% rispetto al 1990 così come proposto dall'Unione Europea per garantire il rispetto degli Accordi sul Clima di Parigi. L'ambizioso obiettivo di Piano si declina a sua volta in maniera qualitativa in quattro obiettivi generali che il PUMS persegue: l'accessibilità, la tutela del clima, la salute e la salubrità dell'aria, e la sicurezza stradale, i quali a loro volta contribuiscono al quinto obiettivo generale che mira a rendere più attrattiva e vivibile la Città metropolitana.

Per quanto riguarda il trasporto delle merci la relativa parte di Piano (denominata PULS – Piano urbano della Logistica Sostenibile) individua i seguenti quattro obiettivi strategici:

- Contribuire alla tutela del clima riducendo le emissioni di gas serra (CO₂) del sistema di trasporto delle merci nel territorio metropolitano, in particolare nei centri storici delle città, mediante l'abbattimento totale delle emissioni dirette di CO₂ entro il 2030.
- Riduzione dell'apporto alla congestione stradale del trasporto delle merci attraverso l'ottimizzazione delle infrastrutture stradali nella logica di uno spazio condiviso con le altre componenti della viabilità stradale (traffico privato e collettivo).


DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	103 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- Riduzione dello sprawl logistico e cioè dell'insediamento di nuove imprese logistico-produttive lontane dai criteri che contribuiscono al raggiungimento di un sistema di trasporto delle merci sostenibile, sviluppando al contempo gli attuali ambiti logistici attraverso la loro specializzazione coerente con la vocazione del territorio.
- Sviluppo del mercato della logistica. Conseguire un sistema logistico capace di seguire gli sviluppi di domanda e le richieste sempre più stringenti del mercato garantendo al contempo elevati livelli di servizio.


Di seguito (Figura 30) si riporta uno stralcio della Tav3A - Rete Stradale A0, dove nel territorio di interesse si rileva la presenza di varie infrastrutture stradali già evidenziati nella tavola PRIT (A13, SS64, Cispadana in progetto, ecc.), oltre alla SP12 tra Pieve di Cento e Malalbergo che costeggia l'area di intervento.

Il PUMS individua vari interventi di riqualificazione di infrastrutture esistenti e di realizzazione di nuovi collegamenti.

In conclusione, anche il PUMS, come il PRIT 2025, non contiene previsioni specificatamente applicabili all'intervento in esame, ma individua una rete infrastrutturale stradale ben strutturata, funzionale anche al progetto in esame.



DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	104 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

RETE STRATEGICA

Figura 30 - PUMS - Stralcio della Tav3A - Rete Stradale A0

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	105 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

F VINCOLISTICA**F.1 VINCOLI NATURALISTICI****F.1.1 Rete Natura 2000**

La Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, attraverso la protezione di specie e habitat. Il termine "rete" denota che il sistema non tutela un semplice insieme di territori isolati tra loro, ma siti interconnessi, al fine di ridurre l'isolamento di habitat e di popolazioni e di agevolare gli scambi e i collegamenti ecologici.

La Rete Natura 2000 è stata istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (modificata successivamente con le Direttive 97/62/CE e 06/105/CE), nata per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario, ed è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC), istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, a cui si aggiungono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (modificata successivamente con le Direttive 85/411/CEE, 91/244/CEE, 97/49/CE e 06/105/CE).

I siti che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse. La Direttiva di riferimento intende, infatti, garantire la protezione della natura tenendo anche conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. A tal fine la Direttiva riconosce quindi il valore anche di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura, quali, ad esempio, le aree agricole, alle quali sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva.

Il processo che porta all'individuazione delle Zone Speciali di Conservazione si articola in tre fasi: ogni Stato membro propone un elenco di siti alla Commissione (Siti di Importanza Comunitaria proposti – SIC), la quale adotta le liste dei Siti di Importanza Comunitaria, una per ogni regione biogeografica in cui è suddivisa l'Unione. Adottate le liste dei SIC, gli Stati membri devono designare tutti i siti come "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) entro il termine massimo di sei anni, dando priorità ai siti più minacciati e/o di maggior rilevanza ai fini conservazionistici.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	106 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

In Italia, dove l'attuazione della direttiva 92/43/CEE è avvenuta con DPR 357/97, successivamente modificato con DPR 120/03 e DM 11/06/07, l'individuazione dei SIC è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, che trasmettono i dati al Ministero della Transizione Ecologica, il quale, dopo una verifica della completezza e coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla Commissione.

Poiché la costruzione della Rete Natura 2000 è un processo dinamico, le liste dei SIC sono periodicamente riviste dalla Commissione sulla base degli aggiornamenti inviati dagli Stati membri; la decisione della Commissione viene poi ratificata tramite decreti del Ministero della Transizione Ecologica.

La Regione Emilia-Romagna, la quale si è dotata di un corpo normativo in materia dato dalla L.R. 7/04, dalla L.R. 6/05 e dalla D.G.R. 1191/07 e s.m.i., ricade interamente all'interno dell'unità biogeografica continentale.

La prima Decisione che designa i Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale, del 07/12/2004, conferma per l'Emilia-Romagna tutti i 113 SIC precedentemente individuati dal Ministero dell'Ambiente con D.M. 03/04/2000 e dall'Amministrazione Regionale con D.G.R. n. 2042 del 2000, n. 1242 e n. 1333 del 2002 e n. 2776 del 2003.

La successiva Decisione del 13/11/2007 integra e modifica l'elenco dei SIC della regione biogeografica continentale e recepisce per l'Emilia-Romagna quanto indicato dalle D.G.R. n. 167 e n. 456 del 2006. La più recente modifica dei siti della regione Emilia-Romagna è avvenuta con la Deliberazione della Giunta n. 374 del 28/03/2011, la quale recepisce la Decisione della Commissione Europea 2011/64/UE nella quale sono state accolte alcune proposte di modifica dei perimetri dei siti SIC e delle ZPS.

La designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), avviene invece, ai sensi della Direttiva "Uccelli", attuata in Italia mediante gli stessi provvedimenti di attuazione della direttiva Habitat, per diretta designazione da parte degli Stati membri, selezionando i siti più adatti alla conservazione dell'avifauna selvatica che entrano automaticamente a far parte della Rete Natura 2000 senza che vi sia un'ulteriore ratifica da parte dell'Unione Europea.

L'individuazione delle ZPS spetta alle Regioni e alle Province autonome, che trasmettono i dati al Ministero della Transizione Ecologica. Le ZPS sono formalmente designate al momento della trasmissione dei dati alla Commissione Europea; successivamente il Ministero pubblica l'elenco delle ZPS con un decreto.

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	107 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Attualmente la Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna è costituita da 159 siti (71 ZSC, 68 ZSC-ZPS, 19 ZPS, 1 SIC), che ricoprono una superficie complessiva di 301.761 ettari.

Insieme alle Aree protette (Parchi e Riserve naturali statali e regionali), i siti di Rete Natura 2000 costituiscono un sistema complesso di tutela del patrimonio naturale destinato alla conservazione degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali classificati tra i più importanti e significativi nel contesto nazionale ed europeo.

Nella Provincia di Bologna sono state individuate formalmente 30 ZSC-ZPS, 2 SIC-ZPS.

L'area in oggetto non ricade, neppure parzialmente, all'interno di aree della Rete Natura 2000, ma immediatamente a sud est dell'area di intervento è presente il sito ZSC-ZPS IT4050024 "Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella" (vd. Figura 31 e Figura 32).




Figura 31 - Siti della Rete Natura 2000 della porzione nord del territorio provinciale di Bologna [fonte: Geoportale della Regione Emilia-Romagna]

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	108 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 32 - Siti della Rete Natura 2000 nell'area di interesse
[fonte: Geoportale della Regione Emilia-Romagna]

In relazione alla prossimità dell'area ZSC-ZPS sopra indicata il progetto è sottoposto a Valutazione di Incidenza (screening) ai sensi del DPR 357/1997 nell'ambito del presente procedimento autorizzatorio PAUR (elaborato 12, cod. doc. DS 03 BO VA 01 SI DT 12.00 – vol.2).

F.1.2 Aree protette: parchi e riserve

In Emilia-Romagna l'istituzione delle aree protette è cominciata nei primi anni '80 con la nascita del primo parco nel 1982 e della prima riserva naturale un anno dopo.

Le aree protette oggi istituite in Emilia-Romagna comprendono, oltre alle aree della Rete Natura 2000 di cui al paragrafo precedente:

- 2 parchi nazionali condivisi con la Toscana;

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	109 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- 1 parco interregionale per due terzi marchigiano;
- 14 parchi regionali;
- 15 riserve regionali.

A queste aree si aggiungono 5 paesaggi naturali e seminaturali protetti e 34 aree di riequilibrio ecologico. Queste aree, di dimensioni e caratteristiche molto diverse tra loro, rappresentano complessivamente un vero e proprio sistema di tutela del patrimonio naturale esteso per 301.761 ha, corrispondenti al 13% del territorio regionale e per oltre metà comprensivo delle aree naturali protette (parchi e riserve).

In Figura 33 è riportato uno stralcio della mappa delle aree naturali protette della porzione settentrionale del territorio provinciale di Bologna e si può osservare che l'area di intervento risulta a notevole distanza da aree naturali protette, essendo l'area più vicina l'area di riequilibrio ecologico 'Bisana' a circa 7,4 km.

Questa distanza permette di escludere interferenze del progetto in esame con le aree protette presenti nel territorio.




Figura 33 - Aree naturali protette della porzione nord del territorio provinciale di Bologna


DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	110 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

F.2 VINCOLI PAESAGGISTICI E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. rappresenta lo strumento legislativo più significativo nell'ambito dell'evoluzione della normativa italiana a seguito della sottoscrizione della Convenzione europea sul paesaggio, stipulata a Firenze il 20 ottobre 2000.

Il provvedimento ha determinato una semplificazione legislativa rispetto alla previgente disciplina, fornendo uno strumento per difendere e promuovere i beni culturali e paesaggistici nazionali, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico.

Dalla consultazione della cartografia GIS della Regione Emilia-Romagna relativa al patrimonio culturale⁴ comprendente i vincoli paesaggistici, di cui si riporta un estratto in Figura 34, emerge che l'area di progetto non interessa beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art. 136 e 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e beni archeologici.



⁴ <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	111 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 34 – Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna [fonte: Regione Emilia-Romagna, cartografia interattiva]

La cartografia evidenzia la presenza di vincolo paesaggistico in corrispondenza dell'area di intervento (ampliamento) per effetto della presenza di territori coperti da foreste e boschi di cui all'art. 142 c.1 g) del D.Lgs. 42/2004.

In relazione alla presenza di tale vincolo nell'ambito della presente istanza di PAUR è inclusa la domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 a corredo della quale viene presentata la Relazione paesaggistica ex DPCM 12/12/2005 (si veda volume 4 della presente documentazione).

F.3 VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il vincolo idrogeologico è stato istituito con Regio Decreto n. 3267 del 30/12/1923 e applicato al territorio regionale con successivi decreti.

Come risulta dalla pagina del sito della Città Metropolitana di Bologna dedicata al vincolo idrogeologico⁵ **l'intero territorio comunale di Galliera non è interessato dal vincolo idrogeologico.**

⁵ https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Cartografia_Vincolo_idrogeologico

DS 03 BO VA 01 SI IP 02.00	Quadro programmatico	00	30/04/2025	112 di 112
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	